

Giovanni Comandé

PERSONA E TUTELE GIURIDICHE



G. Giappichelli Editore - Torino

PERSONA E TUTELE GIURIDICHE



Giovanni Comandé

PERSONA
E TUTELE GIURIDICHE



G. Giappichelli Editore – Torino

© Copyright 2003 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX: 011-81.25.100
<http://www.giappichelli.it>

ISBN 88-348-3284-1

Composizione: Voxel Informatica s.a.s. - Chieri (To)

Stampa: M.S./Litografia s.r.l. - Torino

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Le riproduzioni ad uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, via delle Erbe, n. 2, 20121 Milano, telefax 02-80 95.06, e-mail: aidro@iol.it

Indice

	<i>pag.</i>
<i>Presentazione</i>	VII
 Sezione 1	
La tutela della persona nella società dell'informazione	
Diritti della personalità tra <i>media</i> tradizionali e avvento di Internet (di <i>Francesco Di Ciommo</i>)	3
La tutela della persona rispetto al trattamento di dati anonimi tra valenza economica delle informazioni e diritti fondamentali (di <i>Maria Gagliardi</i>)	48
EEJ-Net (<i>European Extra Judicial Network</i>): una rete europea per le controversie transfrontaliere in materia di <i>e-commerce</i> (di <i>Saverio Sticchi Damiani</i>)	79
 Sezione 2	
Giustizia ed uguaglianza tra contratto, responsabilità e nuove esigenze	
I valori presi sul serio. Il circolo ermeneutico di argomentazione e interpretazione nelle strategie di produzione del diritto (di <i>Valentina Calderai</i>)	119
Brevi cenni sulla materializzazione nel diritto contrattuale (di <i>Tiziana Longu</i>)	152

	<i>pag.</i>
La tutela della persona che risparmia ed investe nei mercati finanziari tra flussi informativi e regole di responsabilità civile (di <i>Giovanna Maccaboni</i>)	189
Contratti nuovi, nuove tecnologie e tutela della persona: il trattamento dei dati genetici nell'assicurazione di <i>long term care</i> (di <i>Silvia Barison</i>)	217
 Sezione 3	
Sanità e danno alla salute tra responsabilità e contratto	
Il nesso di causalità ed il concorso di cause nella responsabilità sanitaria in Italia ed in Francia (di <i>Luca Nocco</i>)	251
Criteri d'imputazione dei danni da emotrasfusione tra progresso scientifico e regole operazionali (di <i>Rosanna Breda</i>)	304
Il danno dei genitori in caso di nascita «indesiderata»: profili di comparazione (di <i>Chiara Favilli</i>)	341
Danno da medicinali in Europa e negli Stati Uniti: la responsabilità del farmacista come professionista e distributore (di <i>Marie-E. Arbour</i>)	359
L'influenza della dottrina europea nella formazione del sistema della responsabilità civile in America Latina. L'esempio del danno alla persona (di <i>Edgar Cortés</i>)	383

Francesco Di Ciommo

Diritti della personalità tra *media* tradizionali e avvento di Internet

SOMMARIO: 1. Evoluzione della tecnica, nuove tecnologie e cultura giuridica. – 2. *Media* e diritti della personalità. – 3. Internet e la rivoluzione digitale: dalla «società dell'informazione», ad una «società di informazioni». – 4. La libertà di espressione, movimento e associazione sulle reti telematiche. Brevi considerazioni sulla legge n. 62 del 2001. – 5. La riservatezza individuale *on line* e la *privacy* sui dati personali. – 6. La direttiva n. 2002/58/Ce relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. – 7. Nome, pseudonimo, reputazione, diritto morale d'autore, onore e immagine, in Internet e sulle reti di telefonia mobile. – 8. Le identità dell'internauta tra tutela virtuale della personalità «reale» e tutela reale della personalità «virtuale».

1. Evoluzione della tecnica, nuove tecnologie e cultura giuridica.

Per molti secoli, il sistema di regole giuridiche che presidiava i rapporti tra consociati è stato sostanzialmente avvertito come un'entità estranea al divenire del tempo ed ai mutamenti sociali, arroccato com'era tra le teorie proclamate dai fautori del diritto naturale e, soprattutto, tra le solide certezze del diritto romano, prodigiosamente sopravvissuto alla caduta rovinosa delle istituzioni che lo avevano fondato e della civiltà di cui rappresentava uno dei massimi prodotti. Fu solo a partire dal XIX secolo che, sotto l'influenza dell'evoluzionismo scientifico ed alla luce delle importanti novità legislative che si andavano registrando in quell'epoca di grandi cambiamenti sociali, cominciò a diffondersi l'idea della mutevolezza del diritto¹.

¹ Significativo appare, a riguardo, un bel passo tratto dal fondamentale volume sulla storia del diritto inglese di F. POLLOCK-F.W. MAITLAND, *The History of English Law*, I ed., 1898, consultata da chi scrive nella II ed., Cambridge, 1968, volume II, 561, nel quale Maitland utilizza la meta-

Oggi, la moderna sociologia giuridica – pur non negando, soprattutto nelle tesi sostenute da alcune scuole di pensiero, l'esistenza di un elemento naturale e costante del diritto – trova nell'evoluzionismo uno dei suoi principali postulati². A tale diffusa consapevolezza si è giunti quando, nei paesi più evoluti – a causa della rivoluzione industriale in corso – la collettività sentì il bisogno di riorganizzarsi stravolgendo, così, in pochi decenni l'assetto sociale che, sostanzialmente immutato, aveva retto per svariati secoli. La riorganizzazione in parola modificò radicalmente, ed inesorabilmente, il modo di vivere dell'uomo occidentale, sicché essa finì, e non poteva essere altrimenti, per coinvolgere anche il mondo del diritto.

Il trasferimento di milioni di persone dalla buie ed isolate campagne alle popolose città – dove le possibilità di trovare lavoro nei neonati impianti industriali si moltiplicavano rapidamente – da un lato, segnava la fine di un'economia basata principalmente sull'agricoltura a favore di un sistema produttivo di tipo industriale; dall'altro, rappresentava il seme di una rivoluzione culturale di proporzioni, all'epoca, inimmaginabili. L'abbandono di massa delle campagne, favorito anche dalla c.d. rivoluzione dei trasporti³, costituì la fine di un mondo tradizionalmente basato su, più o meno, ristretti nuclei familiari, in cui le possibilità di conoscere, di relazionarsi con estranei, di informarsi, di studiare, erano scarsissime. La sistemazione nelle città, che divennero rapidamente più grandi e più accoglienti, segnò l'inizio di una nuova era. L'uomo, anche il semplice operaio, cominciò a frequentare posti affollati, ad affrontare situazioni nuove ed a relazionarsi, sempre più spesso, con altri uomini. Da ciò, il bisogno di comunicare meglio e di sapere di più. Nacquero le prime scuole aperte al popolo ed ai figli degli operai. Anche le

fora biologica della crescita per descrivere i cambiamenti dei tipi di azione civile (*form of actions*) che, a partire dal XII secolo, si ebbero nel diritto inglese.

² Cfr. R.C. VAN CAENEGEN, *An Historical Introduction to Private Law*, Cambridge (Mass.), 1992, trad. it. *Introduzione storica al diritto privato*, Bologna, 1995, 218-219; nonché C.K. ALLEN, *Law in the making*, Oxford, 1964; W. PREST (a cura di), *Lawyers in early modern Europe and America*, London, 1981; A. WATSON, *The making of the civil law*, Cambridge (Massachusetts), 1981, trad. it. *La formazione del diritto civile*, Bologna, 1986; e R. TREVES, *Sociologia del diritto*, Milano, 1970.

³ «La rivoluzione dei trasporti, che conobbe il suo momento decisivo intorno alla metà dell'800, non ebbe solo conseguenze di ordine economico, ma influenzò significativamente abitudini e modi di pensare della gente comune: dei borghesi che commerciavano o viaggiavano per istruzione e per diporto, ma anche dei ceti popolari (lavoratori che emigravano, manovali impiegati nelle costruzioni ferroviarie, contadini che vendevano i loro prodotti sul mercato). La stessa immagine del mondo cambiò radicalmente, com'era avvenuto ai tempi delle grandi scoperte geografiche; e l'idea di un mondo unito, le cui parti erano legate tra loro da stretti rapporti di interdipendenza, cominciò a farsi strada nella coscienza collettiva» (così A. GIARDINA-G. SABBATUCCI-V. VIDOTTO, *Profili storici dal 1650 al 1900*, Roma-Bari, 1997, 699).

classi sociali meno agiate ebbero così accesso alla cultura, per lo meno a quella essenziale. L'informazione, prima attraverso la stampa, poi anche per mezzo della radio, cominciò a diffondersi tra gli strati sociali più bassi e l'uomo, più in generale, iniziò ad occuparsi anche di cose non strettamente necessarie alla sua sopravvivenza biologica⁴.

È in queste circostanze storiche che, come meglio si vedrà nel corso del secondo paragrafo, vanno rintracciate le origini dei diritti della personalità, intesi in senso moderno, e ciò in quanto tali situazioni giuridiche protette presuppongono una socialità allargata e si giustificano in ragione della dimensione relazionale dell'uomo⁵.

L'accelerazione dell'evoluzione scientifica e tecnologica degli ultimi decenni ha ingenerato nell'uomo, nel suo modo di agire, di pensare, di lavorare, ecc., cambiamenti soltanto in apparenza meno importanti di quelli che si svilupparono in seguito alla rivoluzione industriale. Lo sviluppo delle tecnologie più recenti, prima informatiche e poi telematiche, ha determinato, sul

⁴ R. WILLIAMS, *Television: Technology and Cultural Form*, London, 1974, trad. it. *Televisione, tecnologia e forma culturale*, Bari, 1981, tacciando di «determinismo tecnologico» quanti non riescono a percepire i cambiamenti tecnologici come «sintomi» dei cambiamenti sociali, osserva come le origini della radio ed i motivi della sua diffusione siano riconducibili proprio ai cambiamenti intervenuti nella società in via di industrializzazione; cambiamenti che diedero vita, tra i singoli consociati e all'interno dei ristretti nuclei familiari, ad una crescente domanda di informazione e nuove forme di orientamento nel reale. Egli, in proposito (a p. 62 della versione italiana), conia il concetto – che tanta fortuna ha avuto tra i sociologi che studiano i *mass media* – di «privatizzazione mobile», per indicare come, attraverso le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il singolo, rimanendo nel suo guscio domestico, poteva accedere a tutte le notizie, ai luoghi e agli avvenimenti di pubblico interesse.

⁵ Tradizionalmente si è cercato di individuare il fondamento storico della categoria dei diritti della personalità, di elaborazione ottocentesca, nell'*actio iniuriarum* romana, che colpiva alcune offese all'onore e alla reputazione, nonché alcune aggressioni alla libertà personale o all'integrità fisica, ovvero nelle legislazioni di alcuni imperatori cristiani, o ancora nelle diverse «Dichiarazioni di libertà» che nei secoli sono andate dalla Magna Charta (1215) alla Petition of rights (1629), dall'*Habeas Corpus* (1679) al Bill of Rights (1689), fino alle dichiarazioni dei diritti delle colonie americane e dell'Assemblea costituente francese (cfr. A. RAVA, *I diritti sulla propria persona nella scienza e nella filosofia del diritto*, Torino, 1901; nonché A. BIONDI, *Il diritto romano propagatore di libertà*, in *Ius*, 1952, 268; e, di recente, G. CASSANO-A. SORIANO, *I diritti della personalità: dall'actio iniuriarum alle banche dati*, in *Vita not.*, 1998, 481). C'è anche chi, osservando, tra l'altro, come già nel libro XXIII dell'Esodo compaia l'ammonimento a «non spargere false voci», ha buon gioco ad affermare che la sensibilità dell'ordinamento giuridico, rispetto alle esigenze di protezione degli aspetti morali dell'individuo, è «assai datata» (cfr. A. BONETTA, *I limiti della riparazione del danno nel settore della violazione dei diritti fondamentali della personalità*, in G. PONZANELLI (a cura di), *La responsabilità civile. Tredici variazioni sul tema*, Padova, 2002, 67). Non v'è dubbio, tuttavia, che soltanto nel XIX secolo si siano venuti a determinare i presupposti culturali e sociali per l'elaborazione dei diritti della personalità intesi in senso moderno, e, di conseguenza, si è cominciato a pensare di tutelare tali situazioni, oltre che con i più collaudati strumenti penalistici, anche attraverso rimedi di natura civilistica.

finire del secondo millennio, addirittura la nascita di dimensioni nuove – che possono essere definite virtuali, ma solo nell'accezione di cui si dirà più avanti – in cui l'agire dell'uomo assume fattezze affatto originali⁶. Tutto ciò incide direttamente e significativamente sulla morfologia delle relazioni umane e, di conseguenza, sull'esistenza stessa, la rilevanza e le modalità di tutela dei diritti della personalità⁷.

2. *Media e diritti della personalità.*

Con la locuzione «diritti della personalità», tradizionalmente, ci si riferisce a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento – la cui elaborazione concettuale si deve alla pandettistica tedesca dell'Ottocento (circostanza cronologica non casuale, in considerazione di quanto evidenziato nel precedente paragrafo) – relative ad attributi essenziali della personalità di un soggetto giuridico, non aventi carattere immediatamente patrimoniale, inalienabili e imprescrittibili⁸.

⁶ Cfr. P. COSTANZO, *Le nuove forme di comunicazione in rete: Internet*, in R. ZACCARIA (a cura di), *Informazione e telecomunicazione*, in *Trattato di dir. amm.* diretto da G. Santaniello, XXVIII, Padova, 1999, 323, il quale osserva come, secondo alcuni studiosi, a causa di Internet, «gli stessi ritmi e le modalità di funzionamento della vita e dell'organizzazione sociale sarebbero destinati a cambiare, laddove gli individui non avrebbero più bisogno di muoversi poiché sarebbero le informazioni e i servizi ad andare verso di loro». V. anche R. ARCANGELI, *Il settore delle telecomunicazioni*, Padova, 1996, in particolare p. 70 ss.

⁷ Cfr. F.D. BUSNELLI, *Spunti per un inquadramento sistematico*, in *Tutela della privacy*, Commentario a cura di C.M. BIANCA e F.D. BUSNELLI, in *Nuove leggi civili comm.*, 1999, 228, il quale sottolinea come il modello attuale di tutela della *privacy* abbia ormai superato «i modelli ispirati ad una tutela ad oltranza (e, di conseguenza, essenzialmente preventiva)», e sia approdato ad una «dimensione relazionale».

⁸ La categoria in parola, che oggi appare definitivamente acquisita dalla nostra cultura giuridica, è stata, in passato, oggetto di accessi dibattiti. Nel corso del XX secolo, polemiche hanno riguardato la sua stessa configurabilità, in quanto si è osservato che la personalità è presupposto di ogni diritto, e dunque non può essere un diritto autonomo; inoltre, si è ritenuto che la protezione della personalità dell'individuo è assicurata dal diritto pubblico e che gli attributi essenziali della personalità costituiscono per il consociato beni e non diritti; infine, si è teorizzato che i c.d. diritti della personalità sarebbero soltanto fatti costitutivi di obbligazioni a carico di chi ponga in essere comportamenti contrari alle fondamentali prerogative della persona. Anche la natura giuridica di tali diritti è stata oggetto di discussione: infatti, mentre alcuni autori sostengono l'esistenza di un unico diritto della personalità a contenuto indefinito e vario (tesi monista), altri ritengono che vi sia una pluralità di diritti della personalità ben differenziati tra loro, malgrado alcune caratteristiche comuni (tesi pluralista). Cfr. A. CANDIAN, *Il diritto d'autore nel sistema giuridico*, Milano, 1953; F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1966, 50; D. MESSINETTI, voce *Personalità (diritti della)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIII, Milano, 1983, 355; P. RESCIGNO, voce *Persona-*

I diritti della personalità che il nostro codice civile del 1942 prende espressamente in considerazione riguardano l'integrità fisica (art. 5), il nome (artt. 6-9), l'immagine (art. 10), l'onore e la reputazione nell'ambito di attività commerciali (art. 2598). Altre situazioni giuridiche protette, che si fanno rientrare nell'alveo dei diritti in parola, sono disciplinate dal codice penale o da alcune leggi speciali⁹. È il caso del diritto morale d'autore (artt. 20-24, 81 e 142, legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore), nonché – ma l'affermazione di tali diritti è di gran lunga più recente – della riservatezza e della *privacy* sui propri dati personali (art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata con la legge n. 848 del 1985; artt. 615 *bis*, 61 *bis*, e 620 c.p.; e legge n. 675 del 1996). Inoltre, tanto il nome, quanto l'immagine, l'onore e la reputazione sono tutelati sia dal codice civile, sia da altre leggi. In particolare, per il nome viene in rilievo l'art. 21 della legge n. 929 del 1942, c.d. legge marchi; per l'immagine gli artt. 96 e 97 della già citata legge sul diritto d'autore; e per l'onore e la reputazione gli artt. 20 e 96 di quest'ultima normativa l'art. 21 della legge marchi.

L'elencazione dei diritti della personalità fornita dal codice del 1942 è piuttosto esigua. Essa dà conto di una società in cui, almeno in Europa, l'uomo non sentiva ancora in pericolo la riservatezza sui suoi dati personali, la sua identità, la sua intimità¹⁰. I professionisti dell'informazione dell'epoca non si occupavano di indagare sistematicamente la vita privata dei personaggi più o meno noti e la curiosità del pubblico non era stata ancora a ciò educata, per cui risultava tutt'altro che morbosa. Inoltre, non esistevano, all'epoca, stru-

lità (diritti della), in *Enc. giur. Treccani*, vol. XIII, Roma, 1990. La letteratura giuridica si è anche divisa sul contenuto dei diritti della personalità: cfr. F. CARNELUTTI, *A proposito della libertà di manifestazione del pensiero*, in *Foro it.*, 1957, IV, 143; e R. FRANCESCOIELLI, *L'oggetto del rapporto giuridico*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1957, 54. Qualche autore, più di recente, ha perfino contestato – e l'operazione appare tutt'altro che peregrina – le caratteristiche di non patrimonialità, indisponibilità e imprescrittibilità che si è soliti attribuire ai diritti in parola (cfr. M. BESSONE, *Segreto della vita privata e garanzia della persona*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1973, 1152; M. DOGLIOTTI, *I diritti della personalità: questioni e prospettive*, in *Rass. dir. civ.*, 1982, 657; ID., *La tutela della personalità*, in *Trattato di dir. priv.* diretto da Rescigno, Milano, I, 56; e P. VERCELLONE, *Diritti della personalità e rights of publicity*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1995, 1163).

⁹ Cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, *I rapporti fra responsabilità civile e responsabilità penale nelle comunicazioni su Internet (riflessioni preliminari)*, in *Dir. informazione e informatica*, 1999, 1049.

¹⁰ Per una ricostruzione parzialmente diversa, cfr. L. MUMFORD, *La cultura delle città*, trad. it. di E. e M. Labò, Milano, 1953, 29, il quale ritiene che la nascita della *privacy* può essere storicamente individuata nella disgregazione della società feudale, considerato che fu allora che si sviluppò, per la prima volta, nei consociati un vero e proprio «senso di intimità». Così anche S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995, 22, che chiosa sul punto scrivendo: «La *privacy* si configura così come una possibilità della classe borghese, che riesce a realizzarsi soprattutto grazie alle trasformazioni socio-economiche connesse alla rivoluzione industriale». V., tuttavia, *infra*, nota 14.

menti realmente efficienti per raccogliere informazioni riguardanti un soggetto che voleva tenerle riservate, sicché risultava ancora possibile tutelare in punto di fatto la propria sfera privata dall'eventuale curiosità altrui.

In definitiva, sino a quel tempo, il consociato sentiva, tutt'al più, il bisogno di vedere tutelata la propria «reputazione» dall'eventuale affermazione di falsità sul suo conto, ovvero di evitare che il suo «nome» o il suo «ritratto» diventassero, senza ragione, di pubblico dominio¹¹, ma non anche di difendere la sua vita privata e la sua identità dall'intromissione di soggetti estranei, interessati semplicemente a conoscerla, o anche a sfruttarla commercialmente¹². C'è ragione di credere che, prima della rivoluzione industriale, quando la più parte della popolazione viveva nelle campagne, anche l'esigenza di difendere la propria reputazione, il proprio nome e il proprio ritratto, era, in buona sostanza, poco o punto avvertita, in quanto l'uomo faceva esperienza di sé e degli altri consociati attraverso interazioni «faccia a faccia», svolte in un tempo e in uno spazio familiari, gestibili e relativamente immutabili¹³. Tanto ciò è vero, che il codice civile italiano del 1865 non fa alcun riferimento nemmeno al diritto al nome o a quello all'immagine, e dunque non si occupa minimamente delle situazioni giuridiche soggettive che, dopo l'elaborazione pandettistica, prenderanno la denominazione di «diritti della personalità».

Le cose cambiano sul finire del XIX secolo in coincidenza dello sviluppo dei *mass-media*¹⁴, in quanto la divulgazione di un numero sempre crescente di notizie, attraverso stampa, radio e televisione, crea le premesse culturali per i primi concreti ed efficaci attacchi alla riservatezza ed all'identità di consociati, più o meno noti¹⁵.

¹¹ Significativo appare – per l'enfasi con la quale il nostro legislatore spiega l'inserimento nel codice della tutela del «ritratto» – il par. 40 della relazione al Codice civile (*Codice Civile, Relazione del Ministro Guardasigilli preceduta dalla relazione al disegno di legge sul «valore giuridico della carta del lavoro»*, I ed., Roma, 1943), laddove, a proposito dell'art. 10 c.c. sul diritto all'immagine, si afferma: «questo è già disciplinato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore (articoli 96 e 97), ma non poteva, nella parte del codice civile relativa ai diritti della personalità, mancare una norma che affermasse il diritto sul proprio ritratto [...]».

¹² Cfr. A. DE CUPIS, voce *Diritto alla riservatezza e al segreto*, in *Noviss. Dig. it.*, Torino, vol. XVI, 116. Molto belle sono, in proposito, le pagine di P. RESCIGNO, *Il diritto all'intimità della vita privata*, in *Studi in onore di Santoro Passarelli*, IV, Napoli, 1972, 125.

¹³ Cfr. A. GIDDENS, *The Consequences of Modernity*, Cambridge, 1990, trad. it. *Le conseguenze della modernità*, Bologna, 1990, 19-30.

¹⁴ E. SHILS, *Privacy: Its Constitution and Vicissitudes*, 31 *Law & Contemp. Probs.* 289 (1966) definisce la seconda metà dell'Ottocento come l'«età dell'oro» (e, dunque, della scoperta) della *privacy* negli Stati Uniti. E, infatti, il saggio fondatore della *privacy* sul terreno giuridico è datato 1890: S.D. WARREN-L.D. BRANDEIS, *The Right to Privacy*, 4 *Harv. L. Rev.* 193 (1890).

¹⁵ Come osserva J.B. THOMPSON, *Ideology and Modern Culture: Critical Social Theory in the*

al grido d'allarme e così, tra la fine degli anni sessanta e l'inizio degli anni settanta, vengono emanate le prime leggi sulle banche di dati personali volte ad evitare un uso indiscriminato, da parte di soggetti pubblici e privati, di dati personali riguardanti soggetti che non hanno manifestato alcun consenso al trattamento. In Europa, le prime pionieristiche leggi si devono a due Lander della Germania Federale, l'Assia (7 ottobre 1970) e la Baviera (12 ottobre 1970); mentre il primo provvedimento statale è il Datalag svedese emanato l'11 maggio 1973 e successivamente modificato nel 1979 e nel 1982¹⁸. A cavallo tra gli anni settanta e ottanta, anche il legislatore comunitario comincia ad avvertire il problema, e, di lì a breve, la sua attività sfocia nella Convenzione di Strasburgo, del Consiglio d'Europa, «per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale», del 28 gennaio 1981.

I problemi derivanti dall'incrocio tra evoluzione tecnologica e diritti della personalità, tuttavia, non si sono limitati ai profili riguardanti la riservatezza individuale. Attraverso l'alleanza tra *mass-media* e tecnologie informatiche, il mondo dell'informazione, nella seconda metà del XX secolo, si è organizzato al meglio e si è sviluppato rapidamente conquistando la fiducia e l'apprezzamento degli apparati produttivi, politici e finanziari, nonché spazi sempre più ampi nella quotidianità dei singoli consociati¹⁹. Da più parti, si è osservato che la società occidentale può attualmente essere definita società dell'informazione, visto che in essa si scambiano quotidianamente milioni di informazioni e considerato il valore che si riconosce alla notizia e all'immagine (intesa non esclusivamente nel significato tradizionale di «ritratto», bensì nel senso più ampio di profilo ideale e complessivo della persona)²⁰.

¹⁸ I primi testi normativi in materia, che vedono la luce negli Stati Uniti, sono il Freedom of Information Act (detto Foia), approvato nel 1966 – che, tuttavia, mirava dichiaratamente a realizzare la trasparenza della pubblica amministrazione –, e il Privacy Act, approvato il 31 dicembre 1974 e modificato dal Privacy Protection Act del 13 ottobre 1980. Tali normative disciplinano le banche dati possedute dall'amministrazione federale. Le informazioni detenute da soggetti privati sono state regolate da molteplici leggi speciali.

¹⁹ R. SILVERSTONE, riflettendo sul ruolo della televisione nella realtà contemporanea di ogni singolo individuo, per lo meno del mondo occidentale, nel primo capitolo del suo *Television and everyday life*, London, 1994, trad. it. *Televisione e vita quotidiana*, Bologna, 2000, 16, efficacemente osserva come «Guardare la tivù, discuterne e leggere cosa se ne dice è qualcosa che facciamo di continuo: il risultato di un'attenzione concentrata o distratta, consapevole o no. La televisione è con noi quando ci svegliamo, al momento della colazione, in quello del tè o mentre prendiamo qualcosa al bar. Ci consola quando siamo soli. Ci aiuta a prender sonno. Ci diverte, ci annoia, ci provoca. Dà l'opportunità di essere sia socievoli che solitari. Per quanto non sia stato sempre così, e sebbene ci sia toccato di imparare ad integrarla all'interno della nostra esistenza, la televisione è un qualcosa che oggi diamo per scontato».

²⁰ Cfr., tra gli altri, P. PERLINGIERI, *L'informazione come bene giuridico*, in *Rass. dir. civ.*, 1990, 347.

In aggiunta, va sottolineato come oggi un gran numero di persone – certamente più che in passato – commercializza la propria immagine o, comunque, lega le sue fortune professionali al suo «buon nome» (appunto, alla sua «immagine» non intesa in senso codicistico: cfr. art. 10 c.c.); inoltre, l'immagine spesso vive di vita propria, nel senso che essa acquista e mantiene un certo valore di mercato indipendentemente dalla corrispondenza con la reale personalità del soggetto a cui essa è riferita. Tutto ciò acuisce i problemi tradizionali dell'informazione, perché l'errore d'informazione, sempre possibile, o la notizia che, veritiera o meno, discredita il singolo, possono, oggi più che mai, creare situazioni di grave conflitto tra la libertà di pensiero o d'informazione e il diritto alla tutela delle variegate situazioni riconducibili alla categoria dei diritti della personalità²¹.

Come si diceva, l'evoluzione tecnologica in atto nel corso della seconda metà del XX secolo ha modificato radicalmente il modo in cui l'uomo percepisce sé stesso, la propria identità, la propria immagine, le relazioni con gli altri uomini, l'immagine e l'identità degli altri uomini, e, più in generale, la realtà che lo circonda. In una società che vive di immagini e, sempre più, può definirsi dell'informazione, il singolo sente crescere il bisogno di tutelare in maniera diretta la propria identità, il profilo ideale di persona che lo contraddistingue²². E ciò in quanto – come è stato notato – l'individuo è, oramai, pienamente consapevole che il suo essere non può essere conchiuso in una dimensione personale monadica; egli è, al contrario, necessariamente inserito in un contesto sociale, rispetto al quale, proprio nell'ambito della vita di relazione, si rinviene la dimensione umana da proteggere meglio²³.

²¹ G. ALPA, *La responsabilità civile*, in *Trattato di dir. civ.*, IV vol., Milano, 1999, 441, in proposito osserva che: «i diritti della personalità emergenti riguardano soprattutto la interferenza tra azione dei *mass-media* e potenziali riflessi negativi che la manifestazione del pensiero, la libertà di stampa, la raccolta e la divulgazione di informazioni concernenti la persona possono provocare. In altri termini, il problema più delicato che incontra il giurista (sia esso civilista o pubblicista) è quello di valutare il costo dei *mass-media* (e quindi il prezzo che si paga vivendo in una società trasparente) in termini di soppressione, riduzione, delimitazione della *privacy* e, più in generale, della pretesa dei singoli a mantenere l'anonimato, a pretendere di conservare intatti quegli spazi di riserbo che una società evoluta, disincantata, tecnologicamente avanzata, pone ogni giorno in pericolo per tutti. Cfr. O.T. SCOZZAFAVA, *Nuovi e vecchi problemi in tema di diritti della personalità*, in *Riv. critica dir. privato*, 1983, 207; nonché P. PERLINGIERI, *Informazione, libertà di stampa e dignità della persona*, in *Rass. dir. civ.*, 1986, 624.

²² Cfr. C. SCOGNAMIGLIO, *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle persone celebri*, in *Dir. informazione e informatica*, 1988, 1; e VERCELLONE, *op. cit.*

²³ Così ALPA, *La responsabilità civile*, cit., 447. Interessanti considerazioni sull'evoluzione dei diritti della personalità, con particolare riferimento nell'ordinamento tedesco, si rinvengono in A. SOMMA, *I diritti della personalità e il diritto generale della personalità nell'ordinamento privatistico della Repubblica federale tedesca*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1996, 807. Nella letteratura italiana,

La gamma dei diritti della personalità si arricchisce, così, di figure affatto nuove, quali il diritto all'identità personale, che viene definito a livello giurisprudenziale proprio come il «diritto ad essere rappresentati, nella vita di relazione, con la vera identità»²⁴, il diritto «di proiezione della persona, in riferimento alla sua collocazione nel contesto delle relazioni sociali»²⁵, l'interesse «a veder rispettata la propria immagine di partecipe alla vita associata»²⁶, ovvero il diritto che ognuno ha di essere rappresentato per ciò che egli è «nel suo contesto umano e sociale»²⁷. L'elaborazione concettuale di tale diritto trae origine da un caso giudiziario dei primi anni settanta in cui un giovane militante politico lamentava una lesione della propria «immagine ideale»²⁸. Essa si consolida, subito dopo, attraverso le trattazioni dottrinali che evidenziano come lo scopo di tale concettualizzazione fosse esclusivamente quello di salvaguardare il profilo ideale della persona contro le rappresentazioni proposte da *mass-media*, agenzie di informazioni, *opinion makers* e altri soggetti che hanno accesso ai mezzi di informazione e agiscono esercitando la propria libertà di espressione.

La dottrina italiana, nel compiere tale operazione, era stata in parte anticipata dall'esperienza nordamericana, nella quale il primo caso, in cui si affermò l'esistenza di un illecito civile (*tort*) per «*false light in the public eye*» (emblematica appare la definizione dell'illecito quale «falsa luce agli occhi del pubblico»)²⁹, è datato addirittura 1946³⁰. Nel nuovo continente, almeno

tra i molti, v. D. MESSINETTI, *Recenti orientamenti sulla tutela della persona - La moltiplicazione dei diritti e dei danni*, in *Riv. critica dir. privato*, 1992, 173.

²⁴ In questi termini si esprime la sentenza di Cassazione n. 3769 del 1985, sulla quale vedi *infra*, nota 22.

²⁵ Così Trib. Roma, 27 marzo 1984, in *Foro it.*, 1984, I, 1687, con nota di PARDOLESI, in *Resp. civ.*, 1984, 562, con nota di ZAGNONI BONILINI, e in *Nuova giur. civ.*, 1985, I, 71, con nota di DOGLIOTTI.

²⁶ Ancora Trib. Roma, 27 marzo 1984, cit.

²⁷ Così Trib. Roma, 7 novembre 1984, in *Dir. informazione e informatica*, 1985, 215, con nota di RICCIUTO.

²⁸ Era stato il radicale Marco Pannella a lamentare la lesione della sua immagine ideale, cagionata da un manifestino, che gli attribuiva l'adesione ad una organizzazione di destra, diffuso da una sezione torinese del Pci durante una competizione elettorale. La vicenda fu risolta da Pret. Roma, 30 maggio 1979, in G. ALPA-M. BESSONE, *Atipicità dell'illecito*, Milano, 1981, vol. II, t. 1, 149.

²⁹ Il «Restatement (Second) of Torts» descrive il *tort* in parola osservando che «one who gives publicity to a matter concerning another which places the other before the public in a false light is subject to liability to the other for invasion of his privacy, in: a) the false light in which the other was placed would be highly offensive to a reasonable person, and b) the actor had knowledge and acted in reckless disregard of the falsity of the publicised matter and the false light in which the other would be placed».

³⁰ La vicenda giurisprudenziale in questione è *New York Times Co. v. Sullivan*, 376 U.S. 254

sino al 1973, l'affermazione del *tort* in parola fu osteggiata dalla giurisprudenza che, spinta dalla preoccupazione di non sacrificare eccessivamente il diritto di cronaca e il diritto dei cittadini di essere informati, finì sostanzialmente per giustificare la *false light in the public eye*, rispetto alla quale non era provata la *malice* (il dolo) dell'operatore dell'informazione a cui essa era imputabile. Il caso che modificò questa tendenza riguardò un avvocato che, appunto nel 1973, riuscì ad ottenere la condanna dell'editore di un quotidiano per semplice *negligence*³¹, avviando così un processo di erosione della sostanziale immunità di cui sino ad allora aveva goduto la stampa.

La stessa esigenza avvertita negli Stati Uniti ed in Italia, portò in Francia, prima, all'applicazione dell'art. 1382 *code civil* in casi di invasione della sfera privata altrui con conseguente danno d'immagine, e poi, nel 1970, addirittura ad una novella del *code civil*, al cui art. 9 fu introdotta una norma che codifica il principio per cui tutti hanno diritto al rispetto della propria vita privata.

In Italia, la definitiva consacrazione del diritto all'identità personale avviene, come noto, nel 1985, quando la Suprema Corte – nell'ormai celeberrimo «caso Veronesi» – afferma che «ciascun soggetto ha un interesse, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale o particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta con l'applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva: ha cioè interesse a non vedere all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, ecc. quale si era estrinsecato o appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale»³².

Il contesto sociale e culturale nel quale fu pronunciata tale sentenza, ed in cui si sviluppa, anche negli altri ordinamenti, la vicenda del diritto al-

(1946). Il caso è analizzato nella dottrina italiana da A. GAMBARO, *Falsa luce agli occhi del pubblico*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, 99; e V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione del sistema del diritto civile*, Napoli, 1985. V. anche R.A. EPSTEIN, *Libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione – Una critica di analisi economica del diritto alla via americana*, in *Dir. informazione e informatica*, 1987, 825.

³¹ Gertz v. Robert Welch Inc., 418 U.S. 323 (1973).

³² La pronuncia (Cass. 22 giugno 1985, n. 3769, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1985, I, 647, con nota di ZENO-ZENCOVICH, in *Corr. giur.*, 1985, 1005, con nota di MALINCONICO, in *Dir. informazione e informatica*, 1985, 965, con nota di FIGONE, in *Giust. civ.*, 1985, I, 3049, con nota di MACIOCE e DOGLIOTTI, e in *Resp. civ.*, 1985, 578, con nota di PONZANELLI) è interessante anche nella parte in cui chiarisce i presupposti concettuali e il contenuto del diritto di cui, per la prima volta in sede di legittimità, si afferma l'esistenza.

l'identità personale, era, a ben vedere, molto diverso da quello attuale. *In primis*, perché i soggetti abilitati a fare informazione ed i canali distributivi dell'informazione stessa erano, più o meno, controllati e la loro sfera di operatività era geograficamente limitata; inoltre, perché in un mondo invaso dalle informazioni, ma non ancora «fatto» di informazioni, era ben possibile parlare di «identità» al singolare – e in questi termini, infatti, si esprime e ragiona la Cassazione –, laddove oggi, attraverso le moderne tecnologie telematiche, come meglio si vedrà in particolare nell'ultimo paragrafo, chiunque può dotarsi di più identità virtuali, peraltro facilmente cangianti.

Tutto ciò rende ancora più difficile un bilanciamento tra il «diritto di sapere» della collettività (che nel nostro ordinamento trova nell'art. 21 della Costituzione il suo referente più alto) e il «diritto di occultare» del singolo (il quale rinviene nell'art. 2 della stessa Carta Costituzionale la sua massima affermazione³³); un bilanciamento animato dalla volontà di difendere la ricerca della verità storica, che spesso si nasconde dietro i fatti dotati di pubblicità, senza essere disposto, per questo, a disconoscere *tout court* «l'interesse all'oblio» dei soggetti coinvolti³⁴.

³³ La Corte di Cassazione anche recentemente – sentenza 10 maggio 2001, n. 6507, in *Dir. e giust.*, 2001, fasc. 22, 15 – ha ricordato che «l'art. 2, nell'affermare la rilevanza costituzionale della persona umana in tutti i suoi aspetti, comporta che l'interprete, nella ricerca di spazi di tutela della persona, è legittimato a costruire tutte le posizioni soggettive idonee a dare garanzia, sul terreno dell'ordinamento positivo, ad ogni proiezione della persona nella realtà sociale, entro i limiti in cui si ponga come conseguenza della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la sua personalità».

³⁴ Tra i contributi più risalenti, cfr. P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino-Napoli, 1972; P. RESCIGNO, *Persona e comunità*, Bologna, 1965. Tra gli ultimi, cfr. N. COLAIANNI, *Tutela della personalità e diritti della coscienza*, Bari, 2000; V. ZENOVINCovich, voce *Personalità (diritti della)*, in *Digesto civ.*, Torino, 1995, vol. XIII, 430; G. SERVELLO, *Considerazioni in tema di diritti della personalità*, in *Corr. giur.*, 1993, 96; G. ALPA-M. BERTONTE-V. CARBONE, *Atipicità dell'illecito. Vol. II: Diritti della personalità e danno morale*, III ed., Milano, 1993. Sul c.d. «diritto all'oblio», v., in particolare, G.B. FERRI, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, I, 801; G. NAPOLITANO, *Il diritto all'oblio esiste (ma non si dice)*, nota a Trib. Roma, 15 maggio 1995, in *Dir. informazione e informatica*, 1996, 427; S. MORELLI, *Fondamento costituzionale e tecniche di tutela dei diritti della personalità di nuova emersione (a proposito del c.d. «diritto all'oblio»)*, in *Giust. civ.*, 1997, II, 515; E. GABRIELLI, *Il diritto all'oblio (atti del convegno di studi del 17 maggio 1997)*, Napoli, 1999; R. NOCELLA, *Il diritto all'oblio*, in *Lessico di famiglia*, Centro studi giuridici sulla persona, Roma, 2000, fasc. 2; L. RATTIN, *Il diritto all'oblio*, in *Arch. civ.*, 2000, 1069.

3. Internet e la rivoluzione digitale: dalla «società dell'informazione», ad una «società di informazioni».

Come si è anticipato, la società, negli ultimi due lustri, ha subito un ulteriore cambiamento epocale. L'accelerazione del pensiero scientifico e dello sviluppo tecnologico, in particolare nel campo dell'informazione e della comunicazione, ha prodotto, a cavallo tra gli anni ottanta e novanta dello scorso secolo, una novità destinata a stravolgere ogni previsione, sino ad allora formulata, circa l'evoluzione prossima delle modalità a disposizione dell'uomo per comunicare, informarsi, studiare, lavorare, giocare, fare shopping, ecc. La novità in parola è rappresentata da Internet, e cioè da quella rete telematica globale che, sfruttando la tecnologia digitale e quella telematica, oggi collega milioni di computer in grado di dialogare tra loro a distanza, e permette agli utenti di «navigare»³⁵, in uno spazio virtuale comune, formato da un insieme di protocolli condivisi: il *World Wide Web* (www)³⁶.

Senza tema di smentita, può dirsi che Internet oggi, dal punto di vista dell'impatto sociale, è il risultato più alto raggiunto dall'evoluzione tecnologica nel campo dei *media*, nonché il motore della rivoluzione culturale e relazionale in atto. La c.d. «grande rete» costituisce attualmente una vera e propria icona dell'autosufficienza delle tecnologia, giacché, da quando è stata creata, essa si alimenta costantemente di nuovi contenuti ed utilità interagendo con l'uomo, senza bisogno di interventi esterni che non siano di carattere tecnico. La telematica, intesa come tecnologia che sfrutta le sinergie possibili tra informatica e telecomunicazioni³⁷, ha trovato proprio in Internet il suo massimo fattore di promozione, ed è così entrata nella quotidianità, tanto delle istituzioni, quanto dei cittadini dei paesi progrediti, sicché oggi non sembra affatto azzardato affermare che, come il presente, anche il futuro prossimo del mondo sia destinato a passare per le grandi autostrade telematiche.

³⁵ Nel gergo degli internauti, con il termine «navigazione» – anche usato nella sua accezione verbale «navigare» – si fa riferimento in maniera sintetica all'insieme delle attività che l'utente compie nel c.d. cibernazio, sfogliando (*browsing*) le pagine multimediali del *world wide web*.

³⁶ Sulle caratteristiche, la storia e le prospettive di Internet, anche per la dottrina citata, sia consentito rinviare a F. DI CIOMMO, voce *Internet (responsabilità civile)*, in *Enc. giur. Treccani*, Aggiornamento X, Roma, 2002.

³⁷ Il termine telematica nasce in Francia sul finire degli anni settanta. Cfr. G. FROSINI, *Telematica ed informatica giuridica*, in *Enc. dir.*, vol. XLIV, Milano, 1992, 60; G. RICHERI, *Le autostrade dell'informazione*, in *Problemi dell'informazione*, 1995, 27; e R. BORRUSO-C. TIBERI, *L'informatica per il giurista. Dal bit ad Internet*, II ed., Milano, 2001, in particolare p. 407 ss.

Riassumendo questioni complesse, sia dal punto di vista tecnico che sociologico, può dirsi che Internet ha radicalmente modificato il modo in cui l'uomo, che ha accesso alla nuova tecnologia, abita la terra. Oggi, chiunque, dal salotto di casa propria, può esplorare, via Internet, vetrine virtuali, e cioè prive di fisicità, ovvero magazzini commerciali ubicati in luoghi lontanissimi; concludere importanti affari, partecipare ad aste, diramare ordinazioni ad un proprio fornitore abituale, o concludere transazioni; accedere a banche dati fornitissime, aggiornate in tempo reale e di semplice consultazione; svolgere il suo lavoro a distanza; fare ricerca come se fosse contemporaneamente nella *Langdell Library* della *Law School* di Harvard e in una biblioteca italiana; conversare del più e del meno con persone che si trovano dall'altra parte del mondo; inviare ovunque, in pochi istanti, posta contenente testi scritti, brani musicali, filmati, grafici, fotografie, ecc.; gestire strumenti, collegati in rete, lontani dal luogo nel quale egli utilizza il computer; partecipare a *forum*, *news group*, giochi di gruppo; ovvero simulare avventure, progetti, e quant'altro. Tutto questo, ed altro ancora, è oggi per l'uomo medio a portata di *mouse*, in quanto gran parte di ciò che ci circonda può essere ridotto a segnali digitali per essere riprodotto nel *World Wide Web* – la nuova piazza virtuale, senza barriere all'ingresso o limiti di contenuto –, e risultare, perciò, accessibile da ogni luogo in tempo reale.

Le enormi potenzialità di Internet hanno rapidamente convinto le grandi multinazionali dell'editoria e dell'informazione ad abbandonare progressivamente i progetti volti a potenziare i vecchi *media* per scommettere su un progetto, solo apparentemente più ambizioso, ma certamente di più sicure e durature prospettive, che punta a far convergere tutti i *media* tradizionali sulle reti telematiche³⁸. Tale convergenza appare un traguardo ormai inevitabile considerati i vantaggi che, sia in termini di costi che di qualità, essa consente di ottenere³⁹.

Malgrado la convergenza ormai all'orizzonte, Internet resta profondamente diverso dai *mass-media* tradizionali. A differenza di questi ultimi, in-

³⁸ Il legislatore europeo ha recentemente emanato diversi provvedimenti volti a regolare ed a facilitare la convergenza. Tra gli ultimi, v. le tre direttive del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, e cioè: la n. 2002/19/Ce, sull'accesso alla rete di comunicazione elettronica (direttiva di accesso), pubblicata in *G.U.C.E.* L 108 del 24 aprile 2002, p. 0012; la n. 2002/22/Ce «relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)», *ibid.*, p. 0051; e la direttiva n. 2002/21/Ce che «istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)», *ibid.*, p. 0033.

³⁹ Per gli opportuni approfondimenti, cfr. A. MANDELLI, *Il mondo in rete. Economia di Network e Nuovi Media*, Milano, 2000; nonché, seppure oramai un po' datato, R. ESPOSITO, *La risposta normativa all'evoluzione tecnologica (televisione via cavo e da satellite, pay-tv, trasmissioni digitali, convergenza multimediale)*, in ZACCARIA (a cura di), *Informazione e telecomunicazione*, cit., 231.

fatti, esso permette all'utente di non subire passivamente la comunicazione, in quanto l'utente è chiamato ad interagire costantemente con la macchina, a scegliere dove andare, quali siti visitare, come muoversi tra miliardi di pagine disponibili in rete⁴⁰. Inoltre, attraverso Internet, l'uomo può contattare altri uomini, può entrare a far parte di comunità, può esprimere il suo pensiero, pubblicare materiali di ogni tipo e metterli a disposizione di chiunque. Viene meno, dunque, la differenza tra fornitore, distributore e fruitore delle informazioni. Le tre figure – che storicamente fanno capo al giornalista, all'editore e al consumatore –, grazie alla nuova tecnologia di rete, si fondono così che il cibernauta (e cioè colui che si muove nel cibernautismo⁴¹, *rectius*: nel *world wide web*) può essere, allo stesso tempo, tutte e tre le cose insieme.

Studiare Internet, il suo sviluppo, le sue prospettive, le sue strutture relazionali, i suoi contenuti e le sue dinamiche, vuol dire, dunque, analizzare uno strumento che, nato come grande contenitore di dati, si è trasformato, prima, in un luogo di scambio culturale e d'incontro, e, poi, in vera e propria piazza telematica nella quale convergono tutte le informazioni e le notizie possibili ed immaginabili. Mai, prima di Internet, la comunicazione a distanza aveva potuto sfruttare un mezzo così potente e cioè in grado di valorizzare qualsiasi tipo di contenuto trasferendolo, senza intaccarne la qualità, in tempi risibili e con costi gestibili⁴². Queste, in buona sostanza, sono le ragioni del successo di Internet. Esse spiegano bene perché sembra possibile ritenere che la grande rete, in pochi anni, abbia trasformato quella che sino ad oggi è stata definita la «società dell'informazione», in una vera e propria «società di informazioni»⁴³.

⁴⁰ Sulla multimedialità e sull'interattività come caratteri distintivi di Internet rispetto ai *media* tradizionali, cfr. F. DI CIOMMO, *La responsabilità civile nell'era di Internet*, in PONZANELLI (a cura di), *La responsabilità civile*, cit., in particolare 182-184.

⁴¹ Il termine fu coniato nel 1983 da W. GIBSON nel fortunato romanzo *Neuromance*, New York (trad. it. *Neuromante*, Milano, 1984), dove – nella versione originale, a p. 6 – si legge «Case was twenty-four. At twenty-two, he'd been a cowboy, a rustler, one of the best in the Spraw [...] He'd operated on an almost permanent adrenaline high, a by-product of youth and proficiency, jacked into a custom cyberspace deck that projected his disembodied consciousness into the consensual hallucination that was the matrix».

⁴² Per gli opportuni approfondimenti, v. MANDELLI, *op. ult. cit.*, 23; e W.H. DUTTON, *Society on the line*, 1999, trad. it. *La società on line. Politica dell'informazione nell'era digitale*, Milano, 2001.

⁴³ In un saggio che evidenzia l'importanza sempre crescente che l'informazione, la conoscenza e l'evoluzione scientifica hanno nella nostra società, A. VITERNO-A. CODIGNOLA, *L'informazione e l'informatica nella società della conoscenza*, in *Dir. informazione e informatica*, 2002, 23, a p. 31, osserva: «La specie umana a distanza di duecentomila anni dalla nascita dell'*homo sapiens sapiens* sta ora entrando in una terza fase nella quale l'elaborazione dell'informazione sta diventando la sua attività prevalente al punto da far definire la moderna società umana come società della conoscenza».

In questa società, l'informazione rappresenta il sommo bene, anche perché l'unico in grado di essere trasferito in tempo reale sulle reti telematiche. Tutto ciò che è riducibile a dati può essere codificato in formato digitale e, dunque, si rivela adatto ad essere trattato rapidamente e senza costi eccessivi. Ciò, invece, che non si presta a tale riproduzione resta fuori dalla rete; certo, non scompare, non esce dal mercato, non entra del dimenticatoio, ma senza dubbio non partecipa al rapido fluire di Internet che coinvolge persone, idee, progetti, conoscenze, cose, e quant'altro possa essere digitalizzato. Se, come già qualche anno fa preconizzava Rifkin, la nostra società sta rapidamente abbandonando la logica proprietaria, su cui è stata fondata, per diventare società dell'accesso (ad informazioni, servizi, opere dell'ingegno, dati), è chiaro che quanto si trova in Internet, essendo più accessibile, apparirà di più, sarà meglio da tutti percepito, e dunque, in definitiva, «esisterà di più»⁴⁴.

4. La libertà di espressione, movimento e associazione sulle reti telematiche. Brevi considerazioni sulla legge n. 62 del 2001.

Sino all'Ottocento, con i termini informazione e comunicazione si intendeva sostanzialmente lo stesso fenomeno. Nel secolo appena concluso i due termini hanno cominciato ad essere collegati a due concetti distinti, in quanto con il primo oggi si fa riferimento alla trasmissione di un segnale e con il secondo ad una quantità di segnale statico. La comunicazione è, in altre parole, insieme di segni in forma statica in quanto presuppone la comprensione del messaggio ricevuto. C'è comunicazione quando due soggetti riescono a comprendersi; dunque, l'informazione, una volta che sia diretta ad un soggetto specifico che la comprende, diventa comunicazione, mentre, quando essa sia rivolta ad un pubblico generico e risulti indipendente dalla percezione piena che i singoli ne possono avere, resta mero flusso di dati⁴⁵.

⁴⁴ J. RIFKIN, *The Age of Access*, New York, 2000, trad. it. *L'era dell'accesso*, Milano, 2000, 6-7, sostiene che nella nuova era i mercati tradizionali cederanno il passo alle reti e il diritto di proprietà sarà progressivamente sostituito dal diritto di accesso. Ciò perché, «nella *new economy* sono le idee, i concetti, le immagini – non le cose – i componenti fondamentali del valore».

⁴⁵ È bene, sin d'ora, rilevare che gli studiosi della comunicazione oggi concordano nel ritenere che, sebbene concettualmente distinte, «informazione e comunicazione sono sempre compresenti e collegate [...]»; perché esista l'informazione deve esistere una potenziale comunicazione» (J.R. SHEMENT, *Communication and Information*, in J. SHEMENT-B. RIBENT (a cura di), *Between Communication and Information*, New Brunswick, 1993, 17).

La differenza in parola, sotto il profilo giuridico, risulta di fondamentale importanza, in particolare per quanto riguarda le possibili aggressioni ai diritti della personalità, visto, ad esempio, che le ricadute di una comunicazione, per qualche motivo illecita, sono molto diverse da quelle derivanti da una informazione allo stesso modo illecita. Tale differenza concettuale, che nel XX secolo ha rappresentato un presupposto sicuro per il diritto, trovava fondamento concreto nei *media* esistenti, i quali si caratterizzavano per essere mezzi prettamente di comunicazione (il telefono e il telegrafo) o di informazione (la televisione e la radio). Oggi, al contrario, la rete Internet supera definitivamente la distinzione tra strumenti di comunicazione e di informazione a distanza, in quanto essa consente tanto di informare, quanto di comunicare. Su tale circostanza si tornerà più avanti⁴⁶.

Alla luce di quanto detto nel corso del precedente paragrafo, e sulla scorta della precisazione appena svolta, appare evidente come le problematiche tradizionali, concernenti il conflitto tra l'esigenza di tutelare i diritti della personalità e quella di garantire la libertà di espressione e manifestazione del pensiero, si ripropongano in Internet con modalità ed in termini affatto nuovi⁴⁷. Internet è, infatti, un mezzo di comunicazione e informazione dalle potenzialità diffusive capaci di moltiplicare vertiginosamente gli effetti di un'eventuale aggressione alla personalità altrui o ai singoli aspetti della medesima⁴⁸. La situazione si rivela più preoccupante se solo si considera che la grande rete ha, come sua caratteristica peculiare, una propensione, pressoché assoluta, all'anarchia. Il *web*, in cui ognuno può inserire – e così rendere pubblici – i contenuti che preferisce senza ricevere censure di alcun tipo, e

⁴⁶ Qui giova esclusivamente chiarire che la possibilità, in punto di fatto, di utilizzare indifferente Internet come mezzo di informazione o comunicazione non fa venir meno l'utilità, sul piano giuridico, di continuare a distinguere, nella grande rete, la diffusione di dati finalizzata ad informare un pubblico, la cui reale percezione dell'informazione non è immediatamente verificabile, dalla comunicazione destinata ad essere ricevuta da uno o più destinatari determinati. Le ricadute giuridiche delle due attività sono profondamente diverse e, dunque, nella soluzione dei problemi regolatori di volta in volta sollevati, da tale differenziazione non si può prescindere.

⁴⁷ Sulla questione, nella dottrina italiana più recente, si segnalano i lavori raccolti nel volume collettaneo a cura di L. NIVARRA-V. RICCIUTO, *Internet e il diritto dei privati. Persona e proprietà intellettuale nelle reti telematiche*, Torino, 2002; cfr. M. ATELLI, *Il diritto alla tranquillità individuale. Dalla rete Internet al «door to door»*, Napoli, 2001; nonché U. DE STERVO, *Privacy e commercio elettronico*, in S. SICA-P. STANZIONE (a cura di), *Commercio elettronico e categorie civilistiche*, Milano, 2002, 309.

⁴⁸ Alcune delle considerazioni che seguono riproducono osservazioni già svolte in F. DI CIOMMO, *Internet, diritti della personalità e responsabilità aquiliana del Provider*, nota a Court d'Appel di Parigi, 10 febbraio 1999, in *Danno e responsabilità*, 1999, 756.

senza dover per questo essere legittimato o autorizzato⁴⁹, è avvertito dagli utenti come uno spazio privo di padroni e regole, che non siano quelle strettamente tecniche, ove tutto è possibile indipendentemente da qualsiasi valutazione di liceità. E tale generalizzata percezione non può che definirsi corretta, se solo si riflette sul fatto che non si registrano, fino ad oggi, esempi di controlli efficienti sui contenuti, né a monte del processo di distribuzione, né a valle. «Si assiste, al contrario, ad un'evoluzione della grande rete orientata sempre più in senso anti-inibitorio, il che è confermato dal comportamento anarcoide degli utilizzatori, che trova nell'anonimato veicolo prediletto e ragione primaria»⁵⁰.

Tutto ciò, in Internet, rende più acuto che mai il conflitto tra i diritti della personalità e la libertà di espressione e manifestazione del pensiero. La questione è nota già dal 1997, ma ad oggi ancora poco si è fatto per risolverla. In proposito, basta ricordare che nella Raccomandazione n. 3 del 1997, adottata il 3 dicembre 1997 dal «Gruppo per la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali», il diritto all'anonimato viene definito «essenziale se si vogliono mantenere nel ciberspazio i diritti fondamentali alla riservatezza e alla libertà di espressione», ma allo stesso tempo viene temperato dall'ammissione che «la capacità di partecipare e comunicare in rete senza rivelare la propria identità contrasta con le iniziative che vengono attualmente sviluppate a sostegno di altri settori importanti come la lotta contro il contenuto illegale e nocivo, le frodi finanziarie e il diritto

⁴⁹ È possibile, in proposito, ulteriormente osservare che «mentre, nel mondo reale, chiunque sia nella possibilità di fare un discorso di fronte ad un pubblico, più o meno vasto, è stato precedentemente oggetto di una selezione sociale che lo ha a ciò legittimato (si pensi al politico, al professore, al giornalista, allo scrittore, allo sportivo, ecc.) e mantiene quella facoltà di parola sino a quando la collettività gliene riconosce il merito; in Internet, chiunque può svolgere il ruolo dell'editore o del fornitore di contenuti, visto che ogni discorso che si enuncia, ovvero ogni materiale che si spedisce, dal chiuso delle proprie stanze, si delocalizza e si irradia all'infinito nella rete divenendo istantaneamente pubblico senza subire filtri o legittimazioni di alcun tipo che non siano quelli strettamente tecnici» (così F. DI CIOMMO, *Internet e crisi del diritto privato: tra globalizzazione, dematerializzazione e anonimato virtuale*, in corso di pubblicazione in *Riv. critica dir. privato*, 2003.). H.M. ENZENSBERGER, in proposito, nel suo ultimo libro *Die Elixiere der Wissenschaft*, Frankfurt am Main, 2002, 143, evidenzia come, nell'era di Internet, «la pubblicazione, nell'era guttenberghiana privilegio di pochi, diventa un diritto umano elettronico».

⁵⁰ Per una riflessione aggiornata circa il problema dell'anonimato in Internet, sia consentito rinviare a DI CIOMMO, *Internet e crisi del diritto privato*, cit. Cfr. Y. POULLET, *Internet et vie privée: entre risques et espoirs*, in A. PALAZZO-U. RUFFOLO (a cura di), *La tutela del navigatore in Internet*, Milano, 2002, 145, in particolare 168; ID., *Libertés et société de l'information: le droit de participer à la société de l'information et le droit de s'en exclure*, in *Revue Ubiquité*, 1998, 21; H. NISSENBAUM, *The Meaning of Anonymity in an Information Age*, 15 *The Information Society* 14 (1999); G.M. RICCIO, *Diritto all'anonimato e responsabilità civile del provider*, in NIVARRA-RICCIUTO (a cura di), *op. cit.*, 25.

d'autore», per cui si propone che le restrizioni del diritto all'anonimato siano «giustificate, necessarie, proporzionate». Il legislatore europeo, nella direttiva n. 31/2000/Ce⁵¹, «relativa a taluni aspetti dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (Direttiva sul commercio elettronico)», non affronta il problema ed anzi espressamente, nella sezione dedicata alle responsabilità, artt. 12-15, esonera i fornitori di servizi (c.d. *provider*) da ogni tipo di responsabilità da omesso controllo sui contenuti altrui⁵², salvo che sussistano circostanze particolari sui cui in questa sede non vale la pena soffermarsi⁵³.

Forse proprio per far fronte a questa situazione di assoluta anarchia, il legislatore italiano, con la legge 7 marzo 2001, n. 62, «recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416»⁵⁴, è intervenuto al fine di dare un primo inquadramento giuridico ai prodotti editoriali pubblicati su supporto elettronico ed ai siti Internet che

⁵¹ La direttiva n. 2001/31/Ce, del Parlamento europeo e del Consiglio, datata 8 giugno 2000, pubblicata in *G.U.C.E.*, 17 luglio 2000, L 178/1, in Italia è stata attuata con il D.Lgs n. 70 del 9 aprile 2003, in *G.U.R.I.*, 14 aprile 2003, n. 61, entrato in vigore il 14 maggio 2003.

⁵² Tale scelta, a ben vedere, appare del tutto giustificata. Demandare un controllo preventivo ai *provider*, ovvero imputare loro una responsabilità oggettiva per illeciti commessi da utenti anonimi, comporterebbe il pericolo che i c.d. fornitori di servizi della società dell'informazione si trasformino nei più severi dei censori. A tale proposito, si è detto che potrebbe nascere «una censura di mercato ancora più capillare e penetrante di quella tradizionalmente affidata ad organi pubblici e nella sostanza ineludibile» (S. RODOTÀ, *Qualche limite è necessario*, in *Teléma*, 8, Primavera, 1997, 6). Cfr. anche G. PONZANELLI, *Verso un diritto uniforme per la responsabilità degli Internet Service Provider*, in SICA-STANZIONE (a cura di), *Commercio elettronico e categorie civilistiche*, cit., 363, il quale, condividendo in materia di responsabilità degli operatori, l'impostazione della Direttiva 2000/31/Ce, evidenzia come l'applicazione di un regime di responsabilità, più o meno oggettiva, in capo ai *provider*, per illeciti commessi dagli utenti, avrebbe potuto comportare un effetto di *over deterrence* e sarebbe, dunque, con buona probabilità, risultata inefficiente. Ciò non esclude, tuttavia, che sia possibile, e probabilmente necessario, affermare – a diverso titolo – la responsabilità del *provider* che non sia in grado di collaborare, nei limiti delle sue possibilità, con il presunto danneggiato al fine di rintracciare l'identità dell'utente che, nascondendosi dietro l'anonimato, ha compiuto l'illecito (cfr. *infra*, nota 87). Sul punto, v. DI CIOMMO, *Internet (responsabilità civile)*, cit. Per gli opportuni approfondimenti, circa la responsabilità civile del *provider*, tra gli studi italiani più recenti, si segnala G.M. RICCIO, *La responsabilità civile degli internet providers*, Torino, 2002. Nella dottrina nordamericana più recente, cfr. S.K. PATEL, *Immunitizing Internet Service Providers from Third-Party Internet Defamation Claims: How Far Should Courts Go?*, 55 *Vand. L. Rev.* 647 (2002); e H. PEARLMAN SALOW, *Liability Immunity for Internet Service Providers: How is it Working?*, 6.1 *J. Tech. L. & Pol'y* 1 (2001).

⁵³ Il fornitore di servizi è, ad esempio, considerato responsabile quando scelga o contribuisca a scegliere i destinatari dei contenuti immessi in Internet, ovvero se, pur a conoscenza della presenza di materiali illeciti altrui su spazi virtuali da lui gestiti, non si affretti ad oscurarli.

⁵⁴ La legge è pubblicata in *G.U.* 21 marzo 2001, n. 67. I primi commenti si devono a U. LOI, *Via libera alla nuova legge sull'editoria: contenuto e spunti interpretativi*, in *Dir. e prat. soc.*, 2001, 12; e V. ZENO ZENCOVICH, *I «prodotti editoriali» elettronici nella L. 7 marzo 2001, n. 62*, in *Dir. informazione e informatica*, 2001, 153.

diffondono notizie con cadenza periodica⁵⁵. In particolare, all'art. 1, 1° comma, si prevede che «per "prodotto editoriale", ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione, o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici». Mentre, al 3° comma dello stesso articolo, la legge stabilisce che «al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47» ed inoltre che «il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto altresì agli obblighi previsti dall'art. 5 della medesima legge n. 47 del 1948».

L'art. 2 della legge n. 47 del 1948, sopra richiamato, prevede che «ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno di pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore». Particolari indicazioni riguardano, inoltre, i giornali, le agenzie di stampa e i periodici. Al fine di applicare correttamente tale articolo all'editoria *on line*, occorre, innanzitutto, chiedersi in presenza di quali presupposti al responsabile del sito spetti la qualifica di editore; inoltre, risulta essenziale capire con precisione quali informazioni vadano riportate sulla *home page* dei siti Internet, visto che questi possono, senza dubbio, essere considerati prodotti editoriali, alla luce dell'art. 1, 1° comma della legge n. 62 del 2001, ma che in molti casi risulta difficile, anche per l'operatore incaricato, individuare con esattezza un solo luogo in cui i materiali contenuti nel sito possono essere considerati pubblicati⁵⁶.

Più complesso è il discorso relativo all'art. 5 della legge n. 47 del 1948, il quale prevede l'obbligo di iscrizione della testata editoriale presso il tribunale territorialmente competente con l'indicazione di un direttore responsabile. Tale obbligo – ulteriore rispetto a quelli derivanti dal citato art. 2 – sembra scattare, per i siti Internet, alla luce di quanto stabilito nell'art. 1, 3° comma, sopra riportato, quando questi si caratterizzano come testata e dif-

⁵⁵ L'intervento del legislatore italiano sembra voler ovviare al «paradosso» segnalato da una parte della dottrina americana, la quale sottolinea come, mentre l'editore di un giornale risponde delle diffamazioni commesse attraverso il prodotto stampato, in applicazione della *Section 230* del *Communications Decency Act* del 1996 (47 U.S.C. § 230, 1996), lo stesso editore non sarebbe responsabile in caso di pubblicazione di un articolo diffamatorio su un sito Internet da lui gestito. Cfr. W. PINCIUS, *The Internet Paradox*, 2 (2nd Series) *Green Bag* 279 (1999).

⁵⁶ Non solo l'operazione può essere effettuata dall'incaricato in qualunque parte del mondo e gli si trova, tramite, ad esempio, un portatile collegato ad Internet; ma la pubblicazione di materiali, su molti siti, può essere fatta da utenti anonimi di cui non si ha nessuna informazione.

fondono prodotti editoriali con periodicità regolare. Il problema sorge, in questi casi, a causa delle difficoltà derivanti dall'interpretazione del termine «testata» – che il legislatore non si preoccupa di definire, né nella legge n. 62 del 2001, né in altri provvedimenti – e dell'indicazione, del tutto generica, relativa alla periodicità della pubblicazione. Oltremodo oscura, altresì, si rivela la disposizione contenuta all'art. 16 della legge n. 62, a tenore della quale sono esenti dall'obbligo di iscrizione presso i Tribunali «i soggetti tenuti all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, ai sensi dell'art. 1. comma 6, lett. a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249». I due registri, come noto, hanno infatti funzioni e finalità radicalmente diverse, sicché non si comprende la *ratio* della norma, a meno di non ritenere che proprio tale circostanza sia indice della reale volontà del legislatore, il quale desidera esclusivamente censire gli operatori di Internet che operano stabilmente in Italia al fine di individuare i soggetti responsabili in caso di commissione di illeciti.

L'interpretazione della legge in parola sin qui proposta – in forza della quale si potrebbe, quantomeno in relazione ai siti gestiti direttamente in Italia, cominciare a limitare l'anarchia di cui si è detto – appare, per certi versi, smentita dal «Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori della comunicazione», approvato il 27 giugno 2001 con la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni». L'art. 2 di tale regolamento, alle lett. d) ed f), chiarisce che sono tenuti ad iscriversi, tra gli altri, «i soggetti esercenti l'editoria elettronica e digitale» e cioè «gli editori ai quali si applica la medesima ripartizione prevista per i soggetti di cui alla precedente lettera d), che pubblicano con regolare periodicità una o più testate giornalistiche in formato elettronico e digitale». Ciò sembra voler dire che l'obbligo di registrazione, probabilmente anche quella da effettuarsi presso le cancellerie dei Tribunali, riguarda solo i soggetti che possano godere della qualifica di editore di testate giornalistiche⁵⁷. Il che rende le norme qui esaminate inapplicabili a tutti i siti Internet che non siano ricollegabili a testate giornalistiche, lasciando invariato il regime di deregolamentazione pressoché assoluta che per questi vige, in Italia, come a livello internazionale.

Sull'obbligo di registrazione delle testate telematiche c'è, inoltre, da registrare il recente fondamentale intervento normativo rappresentato dal decreto di recepimento della direttiva 2000/31/Ce, il quale – peraltro riprodu-

⁵⁷ Cfr. G. SCORZA, *L'informazione e l'editoria in Internet*, in G. CASSANO (a cura di), *Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell'Internet*, Milano, 2002, 352.

cendo l'art. 31 della legge comunitaria 2001 – all'art. 7, 3° comma, chiarisce che: «La registrazione della testata telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali: prestatori del servizio intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62». In tal modo il legislatore italiano ha sciolto finalmente ogni dubbio circa il problema in parola negando ogni interpretazione della legge n. 62 del 2001 che mirasse ad individuare un generale obbligo di registrazione in capo ai *provider* che svolgono che svolgono attività editoriale on-line. Alla luce del D.Lgs. n. 70 del 2003, infatti, anche chi utilizza il proprio sito Internet con scopi e modalità editoriali, pubblicando con regolare periodicità (persino su testate giornalistiche), non è tenuto alla registrazione presso il tribunale se rinuncia ad usufruire delle provvidenze previste dalla legge ultima citata.

Ad oggi, dunque, Internet appare ancora un luogo privo di regole giuridiche efficienti e controlli efficaci, nel quale ognuno, coperto dall'anonimato, può esercitare in modo assoluto, e cioè senza limiti, la sua libertà di pensiero, espressione, comunicazione, movimento (da un sito *Web* ad un altro), associazione⁵⁸, culto, e quant'altro sia possibile fare in rete⁵⁹. Il punto è capire sino a che punto questa mancanza di limiti effettivi consenta di parlare di libertà, laddove al contrario pare più adatta a consentire l'arbitrio individuale e, dunque, il sacrificio assoluto dei diritti che con essa entrano in conflitto e, in particolare, dei diritti della personalità⁶⁰.

⁵⁸ In proposito, è stato notato come «la vita associativa, che tradizionalmente si svolge nei luoghi all'uopo deputati (sedi sociali, convegni, seminari, conferenze), trova impensabili forme di sviluppo tramite la Rete, che moltiplica all'infinito le occasioni di incontro e di confronto, consentendo una comunicazione pressoché costante ed immediata tra gli associati, l'annullamento delle distanze, la creazione di nuovi momenti di aggregazione tramite liste di discussione (*mailing list*), videoconferenze, *chat rooms*». Così F. LEOTTA, *Diritti della persona e nuove tecnologie informatiche*, in CASSANO (a cura di), *Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell'Internet*, cit., 173.

⁵⁹ A conferma di ciò, si vedano le motivazioni – depositate il 26 giugno 1997 – della storica sentenza con cui la Suprema Corte degli Stati Uniti ha proclamato l'incostituzionalità del *Communication Decency Act*, varato dall'Amministrazione Clinton, il 1° febbraio 1995, per porre un freno alla possibilità per i minori di accedere al materiale pornografico presente su Internet. I giudici federali, dopo aver riconosciuto la natura profondamente innovativa di Internet come mezzo di comunicazione («*The Internet is a unique and wholly new medium of worldwide human communication*»), hanno sottolineato come il cyberspazio consenta a chi parla e a chi ascolta di mascherare la propria identità, e dunque anche la propria età, ed hanno perciò affermato che il *Communication Decency Act* costituiva una limitazione in contrasto con il Primo Emendamento perché rischiava di restringere eccessivamente la libertà di espressione che spetta agli adulti e, nel contempo, di non essere realmente efficace come mezzo di prevenzione dell'accesso dei minori al materiale pornografico *on line*. Sulla questione, cfr. G. ZICCARDI, *Internet e principi costituzionali nella giurisprudenza statunitense*, in CASSANO (a cura di), *Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell'Internet*, cit., 155-168.

⁶⁰ Cfr. C. FRIED, *Perfect Freedom or Perfect Control*, 114 *Harv. L. Rev.* 606 (2000). V. anche COSTANZO, *Le nuove forme di comunicazione in rete: Internet*, cit.

5. La riservatezza individuale *on line* e la *privacy* sui dati personali.

Tra i diritti della personalità che – in assenza di normative efficaci – vengono quotidianamente «sacrificati» in Internet, un cenno particolare meritano la riservatezza individuale e la *privacy* sui dati personali⁶¹. Quando ci si collega ad un sito web, infatti, il *browser* dell'utente invia una serie di informazioni al *server* dal quale il sito è gestito⁶². Inoltre, esistono appositi *software* di minuscole dimensioni (c.d. *spyware*⁶³), i quali vengono introdotti da programmi per lo più scaricati da Internet e si nascondono tra gli innumerevoli *file* di sistema, al fine di utilizzare, in *background*⁶⁴, la connessione alla rete dell'utente, che non ha mai fornito il suo consenso a tale operazione, così da comunicare ad un *server* remoto informazioni riguardanti l'utilizzatore del computer⁶⁵. Funzioni analoghe a quelle degli *spyware* sono svolte dai c.d. *web bug* e dai c.d. *cookie*⁶⁶.

⁶¹ Sul punto, sin d'ora, è bene segnalare, nella vastissima dottrina nordamericana in materia, tra gli altri M. WALDMAN, *Expectation of Privacy in Internet Communications*, 92 *A.L.R.* 5th 15 (2001), B. GIVENS, *Privacy expectation in a high tech world*, 16 *Comp. High Tech. L.J.* 347 (2000); D.A. VALENTINE, *Privacy on the Internet: the Evolving Legal Landscape*, *ibid.*, 401; AA.VV., *Privacy in Cyberspace*, 61 *Mont. L. Rev.* 285 (2000); J.S. FULDA, *Data Mining and Privacy*, 11 *Alb. L.J. Sci. & Tech.* 105 (2000); F.H. CATE, *Privacy in the Information Age*, Brookings Inst. Press, 1997. Cfr. anche L. JAMTGAARD, *Big Bird Meets Big Brother: a Look at the Children's Online Privacy Protection Act*, 16 *Comp. High Tech. L.J.* 385 (2000), in cui viene analizzato il «Children's Online Privacy Act (COPPA)» statunitense, entrato in vigore il 21 agosto 2000.

⁶² Cfr. M. DANDA, *Online senza paura*, Milano, 2001, 155; G. TASSONI, *Il trattamento dei dati personali nel commercio elettronico*, in V. FRANCESCHELLI (a cura di), *Commercio elettronico*, Milano, 2001, 455.

⁶³ I programmi in cui si nascondono gli *spyware* sono anche detti «cavalli di Troia»: essi vengono scaricati dagli utenti perché appaiono innocui, ma una volta memorizzati agiscono rivelando il contenuto del computer senza che l'utente si accorga di nulla. Gli *spyware* sono anche definiti applicazioni «E.T.», evocando il mitico personaggio extraterrestre dell'omonimo film, in quanto tali programmi entrano nel computer dell'utente, vi si installano e – sfruttando i momenti di connessione ad Internet di tale computer – comunicano con «casa». Per maggiori approfondimenti, cfr. V. ROSSI, *Lo spyware e la privacy*, in CASSANO, *Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell'Internet*, cit., 184-193; e L.M. DE GRAZIA, *Privacy e sicurezza nei contratti on line*, in A. SIRTOTTI GAUDENTI *Trattato breve di diritto della rete*, Bologna, 2001, 185.

⁶⁴ L'utente non si accorge mai che il programma, durante la connessione, è in esecuzione perché esso non compare nell'apposita lista.

⁶⁵ G. MACCABONI, *La profilazione dell'utente telematico fra tecniche pubblicitarie online e tutela della privacy*, in *Dir. informazione e informatica*, 2001, 425.

⁶⁶ I *cookie* (biscotti invisibili), come gli *spyware*, sono istruzioni che l'utente scarica involontariamente sul suo computer, sotto forma di piccoli *software*, durante la connessione ad Internet, in particolare quando transita su alcuni siti; la caratteristica dei *cookie* è, però, quella di raccogliere e comunicare informazioni limitate all'attività che l'utente compie sul sito di loro afferenza. Il *server*

Le informazioni raccolte in un modo o nell'altro vengono memorizzate automaticamente e conservate per qualche tempo nei *file di log* del sito visitato o, rispettivamente, del *server* che riceve segnali dallo *spyware*, dai *web bug*, o dai *cookie*. La raccolta dei dati in parola non ha soltanto finalità, per così dire, amministrative. Essa, infatti, viene svolta dalla maggior parte degli operatori di Internet per compiere scelte di *marketing* o, addirittura, per vendere tali informazioni ad altre società ad esse interessate⁶⁷. E ciò in quanto, attraverso l'uso di tecnologie elementari, è possibile aggregare i dati riguardanti varie navigazioni dello stesso utente così da ottenere in poco tempo un profilo dell'utente che comprende le sue preferenze culturali, culinarie, sessuali, ludiche, religiose, ed altro ancora; il tutto, mentre lo sprovveduto navigatore, che di fronte allo schermo del suo computer si sente inosservato, crede di compiere in rete scelte in assoluta libertà, in quanto coperte dall'anonimato⁶⁸.

Come è evidente, attraverso tali pratiche imprenditoriali, non solo si lede il diritto del consociato a non far conoscere a nessuno tali sue preferenze e a non essere spiato quando compie determinate attività personali godendo, o pensando di godere, di una certa intimità; ma anche il diritto a mantenere il controllo sui propri dati personali e ad evitare trattamenti altrui indesiderati. Negli Stati Uniti, dove questi problemi si sono imposti all'attenzione della collettività già da diversi anni, l'orientamento prevalente ha, sinora, parzialmente giustificato alcune delle pratiche in parola in ragione della libertà di impresa ed ha, dunque, limitato gli interventi legislativi in materia, promuovendo nei vari comparti interessati, e in particolare tra le associazioni dei *provider*, l'emanazione di codici di autoregolamentazione⁶⁹.

remoto destinatario, tramite i *cookie*, registra tutto ciò che avviene durante la navigazione in quel determinato sito Internet, e cioè quante volte lo si è visitato, con quale frequenza, quali sono stati i *link* preferiti, quali i percorsi battuti. Cfr. F. TOMMASI, *La sicurezza dei sistemi informativi ed il documento programmatico sulla sicurezza*, in CASSANO (a cura di), *Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell'Internet*, cit., 859.

⁶⁷ Cfr., tra gli altri, C. CAMARDI, *Mercato delle informazioni e privacy. Riflessioni generali sulla l. 675/1996*, in *Europa e dir. priv.*, 1998, 1049; nonché D. MESSINETTI, *Circolazione dei dati personali e dispositivi di regolazione dei poteri individuali*, in *Riv. critica dir. privato*, 1998, 339.

⁶⁸ L'anonimato è effettivo soltanto nel caso in cui l'utente abbia avuto l'accortezza di mascherare il numero telefonico della linea dalla quale contatta il proprio *access provider*, ed inoltre di concludere contratti di accesso ad Internet spendendo false generalità, e sempre che egli si dimostri attento a non fornire le sue generalità reali durante le varie connessioni, ad esempio per ottenere determinati servizi. In questo caso, infatti, gli operatori, che pure possono ricostruire il suo profilo trattando i dati che lo riguardano, non riusciranno a ricondurlo alla sua reale identità. In proposito, cfr., tuttavia, l'art. 10 della direttiva 2002/58/Ce, alla quale è dedicato il successivo par. 6.

⁶⁹ In particolare, nella letteratura giuridica statunitense si è ritenuto che: 1) l'invio elettronico

Diverso è stato il trattamento riservato dalla dottrina giuridica e dell'opinione pubblica nordamericana alle lesioni della *privacy* perpetrate da soggetti pubblici. Le comunicazioni via Internet – oltre a subire l'invasione tecnologica delle imprese che forniscono, spesso appositamente a titolo gratuito, servizi di vario tipo per raccogliere i dati degli utenti – sono, infatti, costantemente poste sotto il controllo di autorità governative o di pubblica sicurezza, anche sovranazionali. La funzione di queste autorità, che riescono a svolgere un monitoraggio spesso assai invasivo e dunque lesivo dei diritti della personalità e delle libertà dell'ignaro utente, dovrebbe limitarsi alla prevenzione e alla persecuzione di reati associativi di particolare gravità, terrorismo internazionale e pedofilia. In realtà, esse sfuggono ad ogni limite prefissato e finiscono – come è stato dimostrato da alcuni studi indipendenti nordamericani – per effettuare un controllo generalizzato ed una raccolta indiscriminata di dati, tale per cui oggi esisterebbero, presso questi enti, anche dati in grado di ricostruire perfettamente profilo ed attività prevalenti della maggior parte degli utenti di Internet⁷⁰.

La normativa italiana in materia di documento elettronico, sin dai suoi albori, prevede esplicitamente l'applicazione delle norme a tutela della *privacy*, tanto in tema di misure di sicurezza per l'utilizzo dei documenti in-

di comunicazioni commerciali non sollecitate non costituisca un illecito sino a quando l'utente non dichiara espressamente la volontà di non ricevere simili messaggi; 2) l'utilizzazione di *cookies* da parte dei *provider* corrisponda, normalmente, all'interesse del navigatore e, dunque, non sia di per sé vietata; 3) la predisposizione di filtri, che consentono al responsabile della rete locale di controllare i materiali immessi in rete, o quelli a cui si accede via Internet, usando una risorsa del *network* locale in questione, ovvero anche di bloccare l'accesso a determinati siti, sia perfettamente legittima perché consente a tale soggetto di tutelarsi al meglio da eventuali chiamate in responsabilità (è il caso degli istituti scolastici e delle università nei confronti di chi accede alle risorse informatiche messe a disposizione di alunni e personale docente; ma anche dei datori di lavoro nei confronti dei dipendenti); e 4) più in generale, che la raccolta via Internet di dati personali, da parte dei fornitori di servizi telematici, sia compensata dal fatto che l'utente spesso accede gratuitamente a tali servizi. Per gli opportuni approfondimenti, tra gli altri, cfr. C.S. HAWKE, *Computer and Internet Use on Campus. A Legal Guide to Issues of Intellectual Property, Free Speech, and Privacy*, San Francisco, 2001; L. LESSING, *Code and Other Laws of Cyberspace*, New York, 1999; B. WRIGHT-J.K. WINN, *The Law of Electronic Commerce*, New York, 1999; e L.J. GURAK, *Persuasion and Privacy in Cyberspace*, New Haven e London, 1997.

⁷⁰ Cfr. N. LUGARESI, *Internet, Privacy e pubblici poteri negli Stati Uniti*, Milano, 2000; E.J. JENNINGS, *Carnivore: US Government Surveillance of Internet Transmission*, in V. FRANCESCHELLI (a cura di), *Commercio elettronico*, cit., 463; G.M. DERY-J.R. FOX, *Chipping Away at the Boundaries of Privacy: Intel's Pentium III Processor Serial Number and the Erosion of Fourth Amendment Privacy Expectations*, 17 *Ga. St. U. L. Rev.* 331 (2000); N. IMPARATO, *Public Policy and the Internet. Privacy, Taxes, and Contract*, Stanford, 2000; H. HENDERSON, *Privacy in the Information Age*, New York, 1999; J. BERMAN-D. MULLIGAN, *Privacy in the Digital Age: Work in progress (the Internet and the Law)*, 23 *Nova L. Rev.* 551 (1999); E.S. KOSTER, *Zero privacy: personal data on the Internet*, 12 *Computer Lawyer* 10 (1999).

formatici (art. 3, 4° comma, D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, recante «criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti, con strumenti informatici e telematici»; ora abrogato dall'art. 77, 2° comma, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»⁷¹), quanto a proposito degli obblighi delle autorità di certificazione (art. 9, 2° comma, lett. f, D.P.R. n. 513 del 1997, cit.; ora art. 28(R), 2° comma, lett. f, D.P.R. n. 445 del 2000, cit.). Tali richiami paiono, in verità, superflui atteso che l'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675⁷², c.d. legge sulla *privacy* – emanata in attuazione della direttiva comunitaria n. 95/46/Ce⁷³ –, manifesta chiaramente la volontà di tutelare ogni trattamento di dati personali, effettuato con qualsiasi mezzo e da chiunque⁷⁴, nel territorio dello Stato⁷⁵.

Il responsabile del trattamento che violi la legge n. 675 del 1996 e «cagioni danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali» è soggetto,

⁷¹ Il D.P.R. n. 513 del 1997 si trova in *G.U.* 13 marzo 1998, n. 60; il D.P.R. n. 445 del 2000 è pubblicato in *G.U.* 20 febbraio 2001, n. 42.

⁷² La legge n. 675 del 1996 è pubblicata in *G.U.*, Serie gen., 8 gennaio 1997, n. 5. Con il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467 essa è stata ampiamente novellata. Sul punto, v. S. SICA, *D.Lgs. n. 467/01 e «riforma» della privacy: un vulnus al «sistema» della riservatezza*, in *Dir. informazione e informatica*, 2002, 263.

⁷³ La direttiva n. 95/46/Ce è pubblicata in *G.U.C.E.* L 281 del 23 novembre 1995.

⁷⁴ Il legislatore italiano, con la legge n. 676 del 1996, coeva della più nota 675/96, c.d. legge sulla *privacy*, conferì al Governo, tra le altre, un'apposita delega (contenuta nell'art. 1, lett. n) per l'emanazione di decreti legislativi concernenti «modalità applicative della legislazione in materia di protezione dei dati personali ai servizi di comunicazione e di informazione offerti per via telematica, individuando i titolari di trattamento di dati inerenti ai servizi accessibili al pubblico e la corrispondenza privata nonché i compiti del gestore anche in rapporto alla connessioni con resti sviluppate su base internazionale». La delega, oramai decaduta, è rimasta inattuata, cosicché oggi in Italia registriamo ancora la mancanza di norme specifiche che tutelino la *privacy* in Internet.

⁷⁵ Tra i molti scritti in tema di applicazione della legge a tutela dei dati personali alle tecnologie informatiche, si segnalano G. BUTTARELLI, *Banche dati e diritti della personalità*, in *Documenti giustizia*, 1992, 1435; ID., *Banche dati e tutela della riservatezza*, Milano, 1997; G. COMANDÉ, *Privacy informatica: prospettive e problemi*, in *Danno e responsabilità*, 1997, 140; M. MAGLIO, *Le misure di sicurezza nei sistemi informativi: il punto di vista di un giurista alla luce della legge sui dati personali*, in *Informatica e dir.*, 1998, I, 7; A. CONIO, *La privacy naviga su Internet*, in *Riv. polizia loc.*, 1998, 545; V. FRANCESCHELLI (a cura di), *La tutela della privacy informatica*, Milano, 1998; V. GRIPPO, *Analisi dei dati personali presenti su Internet. La legge 675/96 e le reti telematiche*, in *Riv. critica dir. privato*, 1998, 639; E. GIANNANTONIO, *Responsabilità civile e trattamento dei dati personali*, in *Dir. informazione e informatica*, 1999, 1035; E. TOSI, *Prime osservazioni sull'applicabilità della disciplina generale sulla tutela dei dati personali a internet e al commercio elettronico*, *ibid.*, 591; G. CIACCI, *Internet e diritto alla riservatezza*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1999, 233; D. MEMMO, *La privacy informatica: linee di un percorso normativo*, in *Contratto e Impresa*, 2000, 1213; G. COMANDÉ, *Banche di dati giuridici e privacy*, in F. DI CIOMMO (a cura di), *Le banche di dati giuridici*, Milano, 2002, 95. Per ulteriori indicazioni bibliografiche e, se si vuole, approfondimenti, v. F. DI CIOMMO, *Profili di responsabilità civile del commercio elettronico*, in E. TRIPODI-F. SANTORO-S. MISSINEO, *Manuale di commercio elettronico*, Milano, 2000, in part. 509.

ai sensi dell'art. 18, al regime di responsabilità di cui all'art. 2050 c.c., per cui, al fine di liberarsi dall'obbligo risarcitorio, dovrà dimostrare «di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno»⁷⁶. A fronte della prospettata parvenza di responsabilità semi-oggettiva, va qui segnalato come il non lieve onere di dimostrare il nesso causale tra danno e trattamento spetti al titolare dei dati personali.

Le modalità che devono essere rispettate nella raccolta e nel trattamento dei dati personali sono prese in considerazione dall'art. 9 della legge, che afferma i principi di correttezza, finalità e correlazione, ai quali il titolare del trattamento si deve attenere⁷⁷. Nel tentativo di integrare, sebbene soltanto parzialmente, i contenuti del suddetto dovere di correttezza, l'art. 15 prevede che «i dati personali oggetto del trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta». A ciò va aggiunto che l'art. 17 della legge in parola accenna al fenomeno della c.d. «profilazione», laddove sancisce espressamente la potenzialità lesiva dei trattamenti automatizzati di dati personali finalizzati alla realizzazione di un profilo o alla descrizione della personalità di un soggetto⁷⁸.

Oltre che attraverso gli strumenti, più o meno complessi, richiamati in questo paragrafo, la *privacy* sui dati personali dell'utente di un sistema informatico, anche non collegato ad Internet, possono essere violate attraverso espedienti più semplici. Per chiarire la questione, giova proporre un esem-

⁷⁶ Per gli opportuni approfondimenti, v., tra gli altri, G. COMANDÉ, *Commento all'art. 18*, in *Tutela della privacy*. Commentario a cura di BIANCA e BUSNELLI, cit., 478; S. SICA, *Commento all'art. 18*, in E. GIANNANTONIO-M.G. LOSANO-V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), *La tutela dei dati personali*. Commentario alla l. 675/1996, II ed., Padova, 1999, 242; e M.P. SUPPA, *La tutela risarcitoria*, in A. CLEMENTE (a cura di), *Privacy*, Padova, 1999, 699, e in particolare 734.

⁷⁷ Per gli opportuni approfondimenti sull'art. 9, v., *ex multis*, E. NAVARRETTA, *Commento all'art. 9*, in *Tutela della privacy*. Commentario a cura di BIANCA e BUSNELLI, cit., 317; e M.G. LOSANO, *Commento all'art. 9*, in GIANNANTONIO-LOSANO-ZENO ZENCOVICH, *op. cit.*, 96.

⁷⁸ Cfr. MACCABONI, *La profilazione dell'utente telematico fra tecniche pubblicitarie online e tutela della privacy*, cit.; nonché V. GRIPPO, *Internet e dati personali*, in CLEMENTE (a cura di), *op. cit.*, 285. Sulla raccolta di dati degli utenti tramite Internet, si veda la decisione del 13 gennaio 2000 del Garante italiano per la protezione dei dati personali (disponibile sul sito «www.garanteprivacy.it», consultato in data 20 ottobre 2002) che ha coinvolto la società Infostrada s.p.a., in relazione all'erogazione del servizio gratuito Internet «Libero».

pio. Mentre, per leggere le lettere personali ricevute dal mio collega sul posto di lavoro, io devo riuscire a sapere dove egli le nasconde ed inoltre, molto spesso, devo superare ostacoli fisici (come minimo, cassetti chiusi a chiave) che mi impediscono di accedervi, per visionare le *e-mail* (o, anche, soltanto i messaggi di posta del *network* aziendale) ricevute dalla stessa persona mi basta conoscere i dati identificativi che egli inserisce per accedere alla sua casella di posta elettronica (*box e-mail*). Quest'ultima operazione si rivela molto semplice per il datore di lavoro che gestisce e controlla la rete aziendale cui sono collegati i computer dei propri dipendenti⁷⁹. Egli, infatti, attraverso accorgimenti più o meno leciti, può raccogliere tutte le informazioni depositate in tali computer; così come può controllare il tempo in cui i dipendenti lavorano al computer, il tempo che impiegano per ricevere ed inviare la posta, il tempo che passano a navigare su Internet, i siti che visitano, e via dicendo. Quello della *privacy* informatica sul posto di lavoro costituisce attualmente uno dei capitoli più interessanti del dibattito che a livello mondiale sta riguardando la disciplina giuridica di Internet.

6. La direttiva n. 2002/58/Ce relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Il legislatore europeo, già da anni, mostra una certa attenzione nei confronti della riservatezza della vita privata e della *privacy* sui dati personali nel settore dei nuovi *media*. Infatti, subito dopo aver emanato la già citata direttiva n. 95/46/Ce, «relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati» (re-

⁷⁹ Cfr. S. DI LUZIO, *Workplace E-mail: It's not as Private as You Might Think*, 25 *Del. J. Corp. L.* 741 (2000); S.L. TALTON, *Mapping the Information Superhighway: Electronic Mail and the Inadvertent Disclosure of Confidential Information*, 20 *Rev. Litig.* 270 (2000); S.A. THUMMA-D.S. JACKSON, *The History of Electronic Mail in Litigation*, 16 *Comp. High Tech. L.J.* 1 (1999); K.P. KOPP, *Electronic Communications in the Workplace: E-Mail Monitoring and the Right of Privacy*, 8 *Seton Hall Const. L.J.* 861 (1998); A.I. RODRIGUEZ, *All Bark, No Byte: Employee E-Mail Privacy Rights in the Private Sector Workplace*, 47 *Emory L.J.* 1439 (1998); C. FORBES SARGENT, III, *Electronic Media and the Workplace: Confidentiality, Privacy and Other Issues*, 41 *Boston B.J.* 6 (1997); K. BAUM, *E-Mail in the Workplace and the Rights of Privacy*, 42 *Vill. L. Rev.* 1011 (1997); L.O.N. GANTT, II, *An affront to Human Dignity: Electronic Mail Monitoring in the Private Sector Workplace*, 8 *Harv. J.L. & Tech.* 345 (1995); e J. TURNER BAUMHART, *The employer's Right to Read Employee E-mail: Protecting Property or Personal Prying?*, in 8 *Lab. Law.* 923 (1992).

cepita in Italia, giova ripeterlo, con la legge n. 675 del 1996), è nuovamente intervenuto con una direttiva apposita, la n. 97/66/Ce⁸⁰, «relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni», che ha tradotto i principi enunciati nel provvedimento normativo precedente in norme specifiche per il settore delle telecomunicazioni. La direttiva n. 97/66/Ce è stata attuata in Italia con il D.Lgs. n. 171 del 1998⁸¹, il quale ha integrato, per quanto necessario in considerazione della particolarità del settore, i contenuti della legge n. 675⁸².

Dal 1998 ad oggi, tuttavia, lo sviluppo, per certi versi forse inatteso, e comunque sempre crescente, di Internet ha modificato radicalmente il quadro di riferimento, sicché si è reso necessario un ulteriore intervento normativo volto a regolare la riservatezza e la *privacy* nel settore dei nuovi *media*. In sostituzione della direttiva n. 97/66/Ce, è stata così emanata, il 12 luglio 2002, dal Parlamento europeo e dal Consiglio, la direttiva n. 2002/58/Ce, «relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)», entrata in vigore il 31 luglio seguente, giorno della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale, e destinata ad essere recepita dagli Stati membri entro il 31 ottobre 2003⁸³.

Il provvedimento di recente emanazione, al *considerando* n. 6, offre subito chiarimenti circa i motivi della sua venuta ad esistenza, in quanto afferma che «Internet ha sconvolto le tradizionali strutture del mercato fornendo un'infrastruttura mondiale comune per la fornitura di un'ampia serie di servizi di comunicazione elettronica. I servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico attraverso Internet aprono nuove possibilità agli utenti, ma rappresentano anche nuovi pericoli per i loro dati personali e la loro vita

⁸⁰ La direttiva n. 97/66/Ce, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, è pubblicata in G.U.C.E. L 24 del 30 gennaio 1998.

⁸¹ Il D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171 è pubblicato in G.U., Serie gen., 3 giugno 1998, n. 127. Per un primo commento organico, v. M. ATELLI (a cura di), *Privacy e telecomunicazioni. Commentario al d.lgs. 171/1998*, Napoli, 1999.

⁸² Come è stato sostenuto in dottrina, la legge n. 675 del 1996 si pone, rispetto al decreto n. 171 del 1998, in rapporto di genere (tutela dei diritti e delle libertà fondamentali relative alla *privacy* sui dati personali) a specie (tutela della riservatezza nelle telecomunicazioni). Cfr. S. SICA, *La riservatezza nelle telecomunicazioni: l'identificazione del chiamante nell'esperienza inglese e nella prospettiva comunitaria e italiana*, in *Dir. informazione e informatica*, 1997, 219; il quale afferma altresì che, in seguito all'emanazione del decreto 171/98, può dirsi compiuto il collegamento tra «*data protection e telecommunication law*»: cfr. ID. *Sicurezza e riservatezza nelle telecomunicazioni: il d.lgs. 171/1998 nel «sistema» della protezione dei dati personali*, *id.*, 1998, 775.

⁸³ La direttiva in parola è pubblicata in G.U.C.E. L 201 del 31 luglio 2002, pp. 0037-0047.

privata». Per questa ragione, si è reso necessario adeguare la direttiva n. 97/66/Ce «agli sviluppi verificatisi nei mercati e nelle tecnologie dei servizi di comunicazione elettronica, in guisa da fornire un pari livello di tutela dei dati personali e della vita privata agli utenti dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate» (*considerando* n. 4).

La direttiva, per quanto qui interessa, all'art. 4, par. 1, stabilisce che il fornitore di un servizio della comunicazione elettronica accessibile al pubblico deve prendere appropriate misure tecniche e organizzative per salvaguardare la «sicurezza» dei suoi servizi, se necessario congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazione per quanto riguarda la sicurezza della rete. Tali misure devono essere idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente, tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e ai costi di realizzazione. Qualora esista un particolare rischio di violazione della sicurezza di rete, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, ha l'obbligo di informare gli abbonati indicando, ove il rischio sia al di fuori del campo di applicazione delle misure che devono essere prese dal fornitore del servizio, tutti i possibili rimedi compresi i relativi costi presumibili (art. 4, par. 2). Sulla questione della sicurezza, la recente direttiva completa la disciplina precedentemente approvata in materia di telecomunicazioni, e la sostituisce assorbendola⁸⁴.

Un discorso analogo può essere fatto in relazione alla «riservatezza». Al considerando 21 della direttiva in esame, si legge: «occorre prendere misure per prevenire l'accesso non autorizzato alle comunicazioni al fine di tutelare la riservatezza delle comunicazioni realizzate attraverso reti pubbliche di comunicazione e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico compreso il loro contenuto e qualsiasi dato ad esse relativo». E, di conseguenza, all'art. 5, par. 1, si stabilisce che gli Stati membri assicurino, mediante disposizioni di leggi nazionali, la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione ed i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico⁸⁵. In particolare, vanno vietati «l'ascolto, la captazione, la memorizzazione e altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni, e dei

⁸⁴ Si veda l'art. 4 della direttiva n. 97/66/Ce, nonché l'art. 2 del D.Lgs. n. 171 del 1998, entrambi rubricati: «La sicurezza».

⁸⁵ L'art. 5 della direttiva n. 2002/58/Ce nei primi due paragrafi riproduce l'art. 5 della direttiva n. 97/66/Ce. La novità è costituita esclusivamente dal paragrafo 3 dello stesso articolo, sul quale v. *infra* nel testo.

relativi dati sul traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti, senza consenso di questi ultimi, eccetto quando sia legalmente autorizzato ai sensi dell'art. 15, par. 1» della direttiva⁸⁶.

A ben vedere, se a livello puramente teorico i principi – affermati nel 1997 e ripetuti nel 2002 – appaiono ineccepibili, assai più complessa si rivela la questione dal punto di vista applicativo e, dunque, pratico. Non sembra affatto semplice, infatti, mediante leggi nazionali di stampo tradizionale, ostacolare in concreto le aggressioni alla riservatezza che quotidianamente vengono perpetrate in Internet, vieppiù in considerazione del fatto che questa è una rete aperta, anzi, «la rete aperta» per definizione, in quanto la sua utilizzazione non conosce barriere geografiche, ed inoltre in considerazione della sostanziale dematerializzazione e anonimìa delle attività che hanno ad oggetto segmenti di realtà digitalizzata, circostanza quest'ultima che rende oltremodo difficile l'individuazione e la prova dell'illecito, nonché l'imputazione della relativa responsabilità.

In quest'ottica, un segnale incoraggiante viene dall'art. 6, rubricato «Dati sul traffico». Esso prevede che «i dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti, trattati e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica o di un servizio pubblico di comunicazione elettronica devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione, fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo e l'art. 15 par. 1». Tra le norme da ultimo richiamate, il par. 5 dell'art. 6 si rivela, ai nostri fini, di indubbio interesse. Tale disposizione consente alle «persone che agiscono sotto l'autorità dei fornitori della rete pubblica di comunicazione elettronica e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico» (in sostanza, tutti coloro che lavorano alle dipendenze di un *provider* o di un diverso fornitore di servizi della società dell'informazione) di trattare i dati relativi al traffico degli utenti al fine di curare, tra l'altro (fatturazione, gestione del traffico, accertamento delle frodi, commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione di servizi a valore aggiunto), «indagini per conto del cliente». Previsione questa alla quale va aggiunta quella di cui all'art. 15, par. 1, che permette agli Stati di derogare agli obblighi previsti, nei loro confronti, dagli artt. 5, 6, 8 e 9, qualora tale restrizione costituisca «una misura necessaria, opportuna e proporzionata

⁸⁶ L'art. 5, al par. 2, prevede anche una seconda eccezione al divieto di cui al par. 1. Si tratta del caso in cui la registrazione avvenga nel quadro di «legittime prassi commerciali allo scopo di fornire la prova di una transazione o di una qualsiasi altra comunicazione commerciale».

all'interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale [...], della difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica»; e all'uopo consente agli Stati di adottare misure legislative che comportino l'obbligo, a carico degli operatori, di conservare i dati relativi al traffico «per un periodo di tempo limitato».

Il combinato disposto degli artt. 6 e 15, alla luce di quanto previsto anche dal punto 2 dell'art. 15 della direttiva n. 2000/31/Ce⁸⁷, assume particolare rilievo nell'economia della presente riflessione perché consente di sottolineare come il legislatore comunitario abbia ben compreso l'opportunità che i fornitori di servizi memorizzino ogni attività compiuta dagli utenti *on line* e la conservino per tutto il tempo necessario a consentire, ad un soggetto che si senta eventualmente danneggiato da una comunicazione o una informazione che lo riguarda, di poter agire in giudizio portando prova dei fatti attraverso i *file di log* dell'operatore interessato⁸⁸. Tale memorizzazione rappresenta una condizione imprescindibile, anche se non sufficiente, per perseguire il reale autore di un fatto illecito compiuto *on line*⁸⁹; ragion per cui, l'applicazione alle comuni-

⁸⁷ A tenore del punto 2 dell'art. 15 della direttiva n. 2000/31/Ce, «Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell'informazione siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati». In proposito, viene altresì in rilievo il considerando 48 della stessa direttiva, secondo il quale essa «non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di chiedere ai prestatori di servizi, che detengono informazioni fornite dai destinatari dei loro servizi, di adempiere al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da loro ed è previsto dal diritto nazionale, al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite». Da tale assetto normativo, sembra possibile ricavare, sin d'ora - e, dunque, anche prima che il legislatore nazionale intervenga in sede di recepimento - l'esistenza di un obbligo, in capo ai *provider* soggetti alla legge italiana, di memorizzazione e di controllo della veridicità dei dati in loro possesso, finalizzato a consentire l'individuazione degli autori di illeciti. Così già DI CIOMMO, *Internet (responsabilità civile)*, cit.; ID., *La responsabilità civile nell'era di Internet*, cit., 195-197, nota 39; e RICCIO, *Diritto all'anonimato*, cit., 37. Giova inoltre segnalare che il D.Lgs. n. 70 del 2003 si è limitato ad attuare l'art. 15 della direttiva n. 2000/31/Ce riproducendolo fedelmente.

⁸⁸ È bene sottolineare che tale possibilità di trattamento riguarda anche i «dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico», sebbene, rispetto a questi, l'art. 9 della direttiva crei un regime particolare. Infatti, l'art. 15 consente agli Stati membri di porre in essere normative che impongano di memorizzare anche i dati di cui all'art. 9 (oltre che quelli di cui agli artt. 5, 6 e 8) al fine di prevenire, ricercare, accertare e perseguire i reati.

⁸⁹ La memorizzazione, da parte degli operatori di Internet, dei dati relativi al traffico e, dunque, alle attività compiute sul proprio sito (o mediante il servizio messo a disposizione) dagli utenti, può non bastare quando questi ultimi rendano anonima la propria navigazione. Per gli opportuni approfondimenti in proposito, sia consentito rinviare ancora a DI CIOMMO, *Internet (responsabilità civile)*, cit.; e ID., *Internet e crisi del diritto privato*, cit.

cazioni elettroniche del principio in parola, già operativo in materia di telefonia, palesa la volontà del legislatore comunitario di cominciare ad occuparsi seriamente del problema più grave da cui sembra affetta oggi Internet, e cioè della responsabilizzazione degli utenti che agiscono coperti dall'anonimato.

Nello stesso senso, opera la previsione di cui all'art. 10 della direttiva, a tenore della quale gli Stati membri assicurano l'esistenza di «procedure trasparenti in base alle quali il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico» possa annullare in via temporanea la soppressione della presentazione della identificazione di linea (il diritto di impedire la eventuale presentazione della identificazione della linea chiamante è espressamente riconosciuto dal precedente art. 8) a richiesta di un abbonato che chieda l'identificazione di «chiamate malintenzionate o inopportune».

Una delle più importanti novità della direttiva in esame, rispetto alle precedenti normative, è rappresentata – per quanto qui interessa – dal par. 3 dell'art. 5, nel quale si affronta espressamente il problema degli *spyware*, dei *web bug* e dei *cookie*. In proposito, è degno di nota il considerando n. 24 nel quale si osserva che «le apparecchiature terminali degli utenti di rete di comunicazione elettronica e qualsiasi informazione archiviata in tali apparecchiature fanno parte della sfera privata dell'utente, che deve essere tutelata ai sensi della convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. I cosiddetti *software* spia, banchi invisibili («*web bugs*»), identificatori occulti ed altri dispositivi analoghi possono introdursi nel terminale dell'utente a sua insaputa al fine di avere accesso ad informazioni, archiviare informazioni occulte o seguire le attività dell'utente e possono costituire una grave intrusione nella vita privata dello stesso. L'uso di tali dispositivi dovrebbe essere consentito unicamente per scopi legittimi e l'utente interessato dovrebbe esserne a conoscenza». Al considerando seguente, si completa il discorso specificando che, quando questi strumenti possono rivelarsi utili, «per esempio, per l'analisi dell'efficienza della progettazione di siti web e della pubblicità, nonché per verificare l'identità di utenti che effettuano transazioni *on line*», «il loro uso dovrebbe essere consentito purché siano fornite agli utenti informazioni chiare e precise, a norma della direttiva 95/46/Ce», ed inoltre purché questi ultimi abbiano «la possibilità di rifiutare che un marcatore o un dispositivo analogo sia installato nella loro apparecchiatura terminale».

Tali ultimi principi sono, come detto, riprodotti nel par. 3 dell'art. 5. Le conseguenze di questa norma non vanno sottovalutate in quanto essa proibì-

sce l'uso dei *cookie* senza una dettagliata informativa sul loro scopo e senza il consenso dell'interessato ed inoltre mette fuori legge tutte le attività, non autorizzate dall'interessato, di raccolta di dati registrati dal sistema operativo del computer.

Alla luce delle considerazioni appena svolte dalla direttiva n. 2002/58/6, sembra dato sperare in un futuro migliore per la riservatezza individuale. Malgrado l'impegno mostrato negli ultimi anni dal legislatore europeo per combattere la galoppante erosione mediatica della riservatezza e della *privacy* individuale, la sensazione, è che molto ancora ci sia da fare. Internet, come rete aperta, sfugge infatti all'applicazione di regole giuridiche con un'efficacia territorialmente delimitata, sicché ci saranno sempre siti (e forse ce ne saranno sempre di più), gestiti da operatori ubicati in Stati extraeuropei, che continueranno a scaricare *spyware*, *cookie*, *web bug*, e quant'altro, nelle memorie fisse dei computer degli ignari utenti ed a trattare e vendere i dati raccolti senza mai chiedere alcun consenso. Inoltre, considerata l'immaterialità che contraddistingue ogni attività compiuta *on line* e l'anonimato tanto diffuso in rete⁹⁰, risulterà impresa non semplice per il cliente dimostrare (ammesso che egli lo venga a sapere) che un certo operatore ha raccolto i suoi dati personali e li sta trattando.

Il problema della precarietà della *privacy* informatica, dunque, in concreto persiste, sicché sembra che l'unico modo per garantire all'utente di Internet un minimo di riservatezza sia costituito dal consentirgli di mantenere l'anonimato quando egli naviga in rete⁹¹. In altre parole, il ragionamento è: non essendo possibile evitare che in Internet vi siano operatori che raccolgono i dati degli *user* e ne abusano, quantomeno bisogna evitare che il profilo dell'utente, ricostruibile attraverso il trattamento di tali dati, sia ricondotto all'identità reale del soggetto interessato. Soluzione quest'ultima che, tuttavia, come meglio si vedrà nei prossimi due paragrafi, crea probabilmente più problemi di quanti contribuisca a risolverne⁹².

⁹⁰ Su entrambe le questioni, da ultimo cfr., volendo, DI CIOMMO, *Internet e crisi del diritto privato*, cit.

⁹¹ Significativo appare notare che, mentre oggi si discute di anonimato come diritto del navigatore, sebbene esso comporti una sostanziale deresponsabilizzazione del soggetto rispetto agli atti da lui compiuti in rete, Immanuel Kant definiva la persona come «quel soggetto, le cui azioni sono suscettibili di una imputazione». (così I. KANT, *Die Metaphysik der Sitten*, 1797, trad. it. di G. Vidari riv. da N. Merker, *La metafisica dei costumi*, I, *Introduzione alla metafisica dei costumi*, Roma-Bari, 1982, IV, 26). Sul punto diffusamente, da ultimo F. SCIACCA, *Il concetto di persona in Kant. Normatività e politica*, Milano, 2000.

⁹² S. RODOTÀ, in proposito, anni fa osservava: «A me serve tutela dell'anonimato, a me serve

7. Nome, pseudonimo, reputazione, diritto morale d'autore, onore e immagine, in Internet e sulle reti di telefonia mobile.

Il nome da sempre, presso tutti i popoli e tutte le civiltà, ha avuto la funzione di identificare il soggetto che ne è titolare e, dunque, di distinguerlo dagli altri consociati. Sino a quando l'esistenza individuale della maggior parte della gente si svolgeva, per lo più, in un piccolo borgo di campagna ed in un ristretto nucleo sociale, fatto da familiari e conoscenti, il nome poteva, tuttavia, essere sostituito anche da altri elementi distintivi perché i consociati si conoscevano personalmente. L'importanza del nome – ma lo stesso è a dirsi per lo pseudonimo –, come elemento evocativo dell'identità di un soggetto, è cresciuta quando la società si è evoluta nel senso indagato nel primo paragrafo di questo lavoro ed i rapporti sociali si sono infittiti, tanto che la comunicazione, e le relazioni interpersonali in generale, per la più parte hanno smesso di svilupparsi «faccia a faccia», in quanto gli individui hanno preso sempre più a relazionarsi con soggetti ubicati a distanza, spesso sconosciuti. In tale contesto, il nome ha svolto un ruolo fondamentale perché sino ad oggi ha consentito al singolo di affermare la propria individualità, la propria identità, la paternità sulle sue opere e sulle sue azioni, anche nei confronti di soggetti che non lo conoscono personalmente, ma che conoscono, per l'appunto, le sue opere, le sue gesta, o che comunque hanno sentito parlare di lui attraverso informazioni ricondotte al suo nome.

La nascita e la progressiva affermazione della società dell'informazione, attribuendo un valore sempre crescente all'immagine, sia intesa nel senso di ritratto, sia intesa come profilo dell'identità del personaggio più o meno noto, ha contribuito ad aumentare ulteriormente l'importanza del nome, sino a ren-

tutela della riservatezza, della privacy, non per isolarmi, ma per partecipare. Solo se sono certo del mio anonimato potrò partecipare senza timore di essere discriminato o stigmatizzato [...] Ecco allora che la riservatezza non è un problema di silenzio, di isolamento dagli altri, ma è uno strumento di comunicazione» (*Libertà, opportunità, democrazia, informazione*, relazione svolta al Convegno «Internet e privacy: quali regole?», Roma 8-9 maggio, 1998, disponibile nel sito «www.garanteprivacy.it», consultato il 20 ottobre 2002). Lo stesso Autore, tuttavia, già nel 1997 (*Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Roma-Bari, 1997, 145) avvertiva i pericoli insiti nel riconoscimento indiscriminato del diritto all'anonimato laddove sottolineava il conflitto tra un interesse all'anonimato (riservatezza attiva) e un interesse a conoscere la reale identità di chi pone in essere comportamenti lesivi della riservatezza altrui (riservatezza passiva). Per un'analoga ricostruzione, v. E. DAVIO, *Anonymat et autonomie identitaire sur Internet*, in E. MONTERO (a cura di), *Droit des technologies de l'information. Regards perspectives*, Bruxelles, 1999, 313; nonché RICCIO, *Diritto all'anonimato*, cit., 30.

derlo – così come l'immagine – un bene che, pur non essendo trasferibile ad altri, può essere utilizzato dal suo titolare a fini di lucro. Non è raro, infatti, che in una campagna pubblicitaria si abbinino ad un certo prodotto un nome noto, che evoca un personaggio (*rectius*, la sua immagine) per varie ragioni apprezzate dalla collettività, senza che il ritratto di quest'ultimo compaia. Basta, in altre parole, il solo nome del personaggio notorio per comunicare al pubblico determinati messaggi e per ricordare l'identità associata a tale nome.

Sebbene la questione sia stata, finora, sostanzialmente taciuta, nell'era digitale la funzione tradizionale del nome rischia di essere travolta dal nuovo *medium* e dalle sue caratteristiche. In particolare, può accadere che chi accede ad Internet lo faccia utilizzando un nome inventato o un nome altrui. Questa eventualità è presente anche fuori dalla rete, ma, laddove la realtà fisica perde qualsivoglia importanza (è il caso della comunicazione digitale) diventa molto spesso del tutto irrilevante per un determinato soggetto utilizzare il suo vero nome. Dunque, l'utilizzazione di un nome di fantasia o di un nome altrui – mentre nella realtà atomistica costituisce una eccezione, in quanto il nome è per lo più collegato ad una entità fisica e serve per svolgere attività necessariamente dotate di fisicità – nel cyberspazio rappresenta la regola, anche perché, come notato sul finire del precedente paragrafo, mascherandosi dietro un nome falso, l'utente ha la sensazione di tutelare la propria *privacy*. La questione verrà ripresa nel prossimo e conclusivo paragrafo; bastino, in ogni caso, questi brevi cenni a dare il senso dell'epocale cambiamento che, anche rispetto al diritto al nome, Internet è destinato a produrre nella nostra società (in definitiva, chiunque può utilizzare in rete stabilmente il mio nome per compiere, a mia insaputa, qualunque tipo di attività).

Un problema affine concerne lo pseudonimo. Riassumendo, esso può essere ridotto al seguente interrogativo: ai sensi dell'art. 9 c.c., va riconosciuto il diritto di un utente ad utilizzare in via esclusiva ed eventualmente a tutelare il *nickname* (per l'appunto, lo pseudonimo) con cui egli opera in Internet stabilmente? La risposta, in teoria, è senza dubbio affermativa. Ma, come ovvio, in concreto la questione si presenta notevolmente più complessa. L'art. 9, infatti, chiede, perché lo pseudonimo riceva la stessa tutela del nome, che esso «abbia acquistato l'importanza del nome». Tale precisazione consente di sottolineare l'esigenza di interpretare la norma in parola tenendo conto del contesto in cui essa, nel caso di specie, è destinata ad operare. Dunque, è ben possibile che un determinato soggetto in Internet – e dunque nei *forum*, nelle *chatroom* e nelle bacheche elettroniche che frequenta – venga riconosciuto solo e soltanto con un certo *nickname*. In questo caso, si può

ben dire che quel *nickname* lo individua, e cioè individua la sua identità, quantomeno nella comunità di cibernauti che, più o meno, stabilmente frequentano quella stessa *chat*. Può bastare per ritenere che esso «abbia acquistato l'importanza del nome»? Adattando le categorie tradizionali alla nuova realtà e pensando all'importanza che in termini sociologici la piazza telematica ha oramai acquisito, la risposta dovrebbe essere affermativa.

Vi sono, tuttavia, una serie di situazioni in cui si manifestano problemi ulteriori. Si pensi al caso dell'utente che frequenta tre diverse *chat room*, in ognuna delle quali egli è riconosciuto con un *nickname* diverso. Si consideri che questo utente passa almeno 8 ore al giorno – e cioè tutto il tempo in cui sta a lavoro (chiaramente non si tratterà di un gran lavoratore!) – in contemporanea sulle tre *chat*. Alla luce di tali circostanze, può affermarsi che egli ha diritto alla tutela di tutti e tre i *nickname*? La risposta, affermativa o negativa che sia, qui interessa poco. Quello che invece appare importante sottolineare è che, anche rispetto al problema dello pseudonimo, Internet, a causa della dematerializzazione che caratterizza il mondo digitale, e lo rende virtuale, impone di confrontarsi con questioni affatto nuove e di rimeditare le categorie tradizionali.

La dematerializzazione, cui ora si è fatto riferimento, mette in grave pericolo anche il diritto morale d'autore che spetta al creatore di un'opera dell'ingegno⁹⁹. Tale diritto della personalità, tradizionalmente considerato inalienabile, comprende il diritto alla divulgazione dell'opera (in quanto l'autore può scegliere il momento in cui divulgarla e dunque renderla accessibile al pubblico), quello alla paternità e quello all'integrità della stessa (considerato che egli ha il diritto farsi riconoscere come autore e di opporsi a qualsiasi modifica della propria opera). Come visto, in Internet è ben possibile accedere rapidamente ed a costi bassissimi ad ogni tipo di materiale pubblicato in rete. Tale accesso consente all'utente di fruire dell'opera ed inoltre, quando ciò non sia impedito da espedienti tecnologici *ad hoc* utilizzati, di scaricare sul proprio computer o sul proprio server il file ritenuto interessante. Una volta entrati in possesso di tale file, è possibile spedirlo per posta elettronica

⁹⁹ Cfr. G. COMANDÈ, *Problemi di intellectual property e copyright*, in COMANDÈ-SICA, *Il commercio elettronico. Profili giuridici*, Torino, 2001, 171, e in particolare 180. Più in generale, sulla tutela del diritto d'autore nell'editoria digitale, per gli opportuni approfondimenti, tra i tanti, cfr. G. ZICCARDI, *Il diritto d'autore nell'era digitale*, Milano, 2001; e G. PASCUZZI-R. CASO, *I diritti sulle opere digitali*, Padova, 2002. Sul piano normativo, si segnala la direttiva n. 2001/29/Ce, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, attuata in Italia con il D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 68, in vigore del 29 aprile 2003, pubblicato in *G.U.R.I.* 14 aprile 2003, n. 87.

ad una o più persone, pubblicarlo in un altro sito Internet, ovvero utilizzarlo in tanti altri modi. Chi si è scaricato l'opera può addirittura (tranne che questa risulti appositamente protetta) modificarne i contenuti ed attribuire la stessa ad un autore diverso rispetto a quell'originale. Questi ultimi due comportamenti rappresentano forme classiche di lesione del diritto morale d'autore; tuttavia, le caratteristiche delle opere in formato digitale e l'anarchia di fatto che ancora oggi regna nella rete, fanno sì che sia molto più facile, più rapido e meno dispendioso violare il diritto in parola rispetto ad opere pubblicate su Internet, piuttosto che rispetto ad opere distribuite attraverso canali tradizionali.

Parlando dei diritti della personalità, non si può evitare un accenno alla reputazione e all'onore. La personalità, tanto quella dei singoli consociati, quanto quella dei gruppi organizzati⁹⁴, trova suo completamento nel modo in cui gli altri soggetti valutano quel tale consociato o quel tale ente (reputazione) ed inoltre nel senso di sé che questi ultimi hanno indipendente dal giudizio altrui (onore). Sulla reputazione, come evidente, incide in maniera determinante l'operato dei *media*.

Il tema in parola è ormai classico nella letteratura e nella giurisprudenza in materia di diritti della personalità⁹⁵. Tuttavia, negli ultimi anni l'avvento di Internet ha determinato anche in questo settore novità di primaria importanza. Ciò perché in rete è possibile ledere la reputazione o l'onore di un determinato soggetto, di una azienda e quant'altro, a costi bassissimi e con effetti portentosi se paragonati a quelli dei mezzi di comunicazione tradizionali. Mandare a 10, 1.000 o 100.000 persone una *e-mail* che diffama il rivale in amore, attribuendogli le nefandezze più varie, può risultare assai agevole per chi utilizzi liste preconfezionate di indirizzi elettronici e spedisca la comuni-

⁹⁴ A chiare lettere, nella sentenza Cass. 10 luglio 1991, n. 7642, in *Giust. civ.*, 1991, I, 1955, si è affermato il principio per cui: «Anche le persone giuridiche possono subire (e conseguentemente agire per il ristoro di) un danno non patrimoniale (c.d. morale), potendo questo ben configurarsi in effetti pregiudizievoli che – a prescindere dalla sensibilità e percezione psicologica del danneggiato – comunque si risolvano in una aggressione a beni immateriali (onore, reputazione, identità personale ecc.) di cui anche l'ente non personificato può essere titolare».

⁹⁵ Per gli opportuni approfondimenti, v. AA.VV., *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, Milano, 1979; V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985; ID., *Onore, reputazione e identità personale*, in G. ALPA-M. BESSONE (a cura di), *La responsabilità civile*, Torino, 1987, vol. III, p. 46 ss.; ID., *Il danno alla reputazione, proposte per una uniforme liquidazione*, in *Dir. informazione e informatica*, 1989, 829; ID., voce *Onore e reputazione*, in *Digesto civ.*, Torino, 1995, vol. XIII, 90; A. CALABRESE, *Diritto di cronaca, cronaca giudiziaria, tutela della reputazione e della credibilità economica dell'imprenditore*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1995, 739; F. PANTALEONI, *Rassegna di giurisprudenza in tema di reputazione economica*, in *Riv. dir. comm.*, 1996, I, 263.

cazione illecita in automatico. L'operazione, in definitiva, risulterà rapida e poco costosa, laddove, al contrario, utilizzando agli stessi fini la posta tradizionale, ovvero un più artigianale volantinaggio, si spenderebbe molto più tempo, si dovrebbero affrontare costi di gran lunga più alti e si otterrebbero effetti meno incisivi. Inoltre, la *e-mail* in questione potrebbe essere girata, ad esempio perché particolarmente divertente, dal ricevente ad altre persone, così moltiplicando ulteriormente gli effetti della diffamazione. Un altro modo di ledere la altrui reputazione *on line* consiste nel pubblicare il messaggio diffamatorio, casomai corredato di foto, filmati e quant'altro, in una bacheca elettronica, in una *chat room*, o in un *forum* di discussione. È, inoltre, addirittura possibile creare un sito appositamente per pubblicare in rete materiali che diffamano una determinata persona o una certa azienda e con ciò renderli visibili a qualunque utente che si collega alla rete da ogni parte del mondo.

Nessun mezzo «di comunicazione» tradizionale avrebbe consentito di realizzare diffamazioni tanto lesive della reputazione altrui⁹⁶. Infatti, sino a qualche anno fa, la diffamazione costituiva un illecito, per lo più, contestato a giornalisti o, comunque, ad operatori «dell'informazione»⁹⁷. Oggi, invece, come dimostra la giurisprudenza più recente⁹⁸, grazie alla natura bivalente di Internet – che funge tanto da mezzo di comunicazione, quanto di informazione – chiunque può compiere diffamazioni con effetti diffusi in tutto il mondo, senza subire controlli e censure e, molto spesso, come detto, in forma del tutto anonima⁹⁹. Per non parlare dei danni che è possibile ingenerare nell'altrui sfe-

⁹⁶ B.W. SANFORD-M.J. LORENGER, *Teaching an Old Dog New Tricks: The First Amendment in an Online World*, in 28 *Conn. L. Rev.* 1337 (1997), in proposito (a p. 1154) affermano: «In cyberspace, the power to defame is unprecedented».

⁹⁷ In realtà, un filone particolarmente interessante di casi giurisprudenziali riguardanti la lesione della reputazione, non determinata da attività di professionisti dell'informazione, ha riguardato recentemente il pretesto illegittimo di assegno. Cfr. S. SANZO, *Note in tema di protesto illegittimo e danno alla reputazione (personale e commerciale)* (nota a Cass. 5 novembre 1998, n. 11103), in *Giur. it.*, 1999, 770. Per una recente ricerca sulla giurisprudenza in materia di danno alla reputazione, v. V. ZENO-ZENCOVICH-R. BITETTI, *Analisi di 286 sentenze sulla lesione della reputazione rese dal Tribunale di Roma (1997-2000)*, in *Dir. informazione e informatica*, 2002, 109.

⁹⁸ Tra le prime decisioni italiane su casi di diffamazione compiuti tramite Internet, v. Trib. Lecce, 24 febbraio 2001, in *Foro it.*, 2001, I, 2031, con nota di DI CIOMMO; Cass. sez. V pen., 17 novembre 2000, in *Dir. informazione e informatica*, 2001, 21; Trib. Oristano, 25 maggio 2000, in *Foro it.*, 2000, II, 663, con nota di RUSSO, e *Dir. informazione e informatica*, 2000, 653, con nota di COSTANZO; Trib. Roma, 4 luglio 1998, *id.*, 1998, 807, con nota di COSTANZO, e in *Nuova giur. civ.*, 1999, I, 399, con nota di LUZZA. La questione è ampiamente discussa, oltre che nelle note appena citate, in DI CIOMMO, *Internet, diritti della personalità e responsabilità aquiliana del Provider*, cit.; e C. PARODI, *I reati di ingiuria e diffamazione a mezzo Internet*, in *Dir. pen. e proc.*, 2000, 882.

⁹⁹ La questione si è imposta all'attenzione della giurisprudenza e della dottrina nordamericana già

ra giuridica attraverso l'invio di posta indesiderata, contenente materiali offensivi o, in ogni caso, dannosa perché, ad esempio, destinata ad intasare la casella di posta elettronica del ricevente¹⁰⁰. Tutto ciò pone drammaticamente all'ordine del giorno la questione, che non è possibile indagare in questa sede, circa il controllo delle attività compiute *on line*.

Un'ultima annotazione riguarda la possibilità che il diritto alla riservatezza personale – e cioè il diritto a che la propria vita privata rimanga avvolta in un alone di segretezza – venga lesa attraverso l'uso di videocamere digitali collegate alla grande rete, di sistemi di sicurezza a circuito chiuso, o di telefonini in grado di ritrarre immagini e spedirle in tempo reale ad un altro telefonino o ad un computer. Quest'ultima tecnologia, che rappresenta la più recente novità lanciata sul mercato della telefonia mobile, consente a chiunque di improvvisarsi giornalista d'assalto quando, anche per coincidenze casuali, si dovesse trovare in condizione di ritrarre personaggi più o meno famosi in situazioni reputate interessanti. Già questa osservazione meriterebbe una certa attenzione, visto che trasformare gli utenti di una tecnologia diffusa come il telefonino in potenziali paparazzi non appare operazione del tutto neutrale, prima dal punto di vista sociologico, e poi giuridico. Ma c'è di più. Infatti, anche chi non volesse improvvisarsi giornalista, potrebbe ledere la altrui riservatezza inviando una immagine ripresa con il proprio telefonino, nella quale, accidentalmente, compaiono estranei che non desiderano essere ritratti.

Anche tal ultima questione è, senza dubbio, meritevole di essere approfondita al fine di ricevere un corretto inquadramento giuridico ed essere disciplinata. Tutte le considerazioni sin qui svolte dimostrano, infatti, che, a fronte dell'evoluzione tecnologica in atto nel campo della comunicazione e dell'informazione, mentre il valore economico dell'immagine, del nome e della reputazione – intesi come beni – aumenta sempre di più, la tutela dei

nel 1990. Il primo caso di una certa rilevanza è rappresentato da *Cubby, Inc. v. CompuServe Inc.*, 776 F. Supp. 135 (S.D.N.Y. 1990). Cfr. R.B. CHARLES-J.H. ZAMANSKY, *Liability for Online Label after Stratton-Oakmont, Inc. v. Prodigy Services Co.*, 28 Conn. L. Rev. 1173 (1996); B.W. SANFORD-M.J. LORENGER, *Teaching an Old Dog New Tricks: The First Amendment in an Online World*, *ibid.*, 1137; N. LEVINE, *Establishing Legal Accountability for Anonymous Communication in Cyberspace*, 96 *Colum. L. Rev.* 1526 (1996); W. BRANSCOMB, *Anonymity, Autonomy and Accountability: Challenges to the First Amendment in Cyberspaces*, in 104 *Yale L.J.* 1639 (1995). Per considerazioni più recenti, v. A. HAMDANI, *Who's Liable for Cyberwrongs?*, in 87 *Cornell L. Rev.* 901 (2002).

¹⁰⁰ Cfr. J.D. D'AMBROSIO, *Should «Junk» E-Mail Be Legally Protected?*, in 17 *Comp. High Tech. L.J.* 231 (2001); J. STARR, *E-mail Harassment – Available Remedies and Proposed Solution*, in 39 *Brandeis L.J.* 317 (2000-2001); S. GREENBERG, *Threats, Harassment, and Hate On-line: Recent Developments*, 6 *B.U. Pu. Int. L.J.* 673 (1997); e D.K. MCGRAW, *Sexual Harassment in Cyberspace: the Problem of Unwelcome E-mail*, in 21 *Rutgers Computer & Tech. L.J.* 491 (1995).

diritti della personalità si va, per molti versi, affievolendo¹⁰¹. In particolare, sempre più esposto appare il diritto alla riservatezza individuale ed alla *privacy* sui dati personali, e tuttavia pare il caso di chiedersi se questo processo sia realmente inarrestabile. In altre parole, occorre domandarsi se la nostra società ha realmente deciso di abbandonare il principio del bilanciamento tra valori costituzionali di pari rango, a tutto vantaggio della libertà di cronaca e di pensiero, ovvero se la situazione attuale sia destinata ad essere corretta da interventi normativi.

La sostanziale inefficacia di cui sembrano soffrire le norme di stampo tradizionale quando vengono applicate a fattispecie riguardanti Internet in ogni caso non induce all'ottimismo, ed anzi sembra confermare le tesi filosofiche, per certi versi catastrofiste, secondo cui, attualmente, nell'età che da essa prende il nome¹⁰², la tecnica avrebbe definitivamente realizzato quella inversione di ruoli con l'uomo e con il diritto, che, infatti, non sarebbe più in grado di regolarla¹⁰³. Tuttavia, i recenti sforzi legislativi che si registrano

¹⁰¹ Cfr. L.B. LIDSKY, *Silencing John Doe: Defamation & Discourse in Cyberspace*, in 49 *Duke L.J.* 855 (2000), il quale (nota 21) giunge ad affermare che «defamation has been adapted to the demands of «print culture» rather than «Net culture». V. anche M.E. KATSH, *Rights, Camera, Action: Cyberspatial Settings and the First Amendment*, 104 *Yale L.J.* 1681 (1995), che già anni fa osservava come: «Computer network, interactive machines, new modes of visual communication, and hypertext expand individual and group opportunities for working with information and, in the process, build an environment that contrasts significantly with «print culture»». Le stesse perplessità, sull'applicazione di regole tradizionali alla diffamazione via Internet, sono state più recentemente espresse, tra gli altri, da O. BRAUN, *Internet Publications and Defamation: Why the Single Publication Rule Should Not Apply*, 32 *Golden Gate U.L. Rev.* 325 (2002). Cfr. anche UTA KOHL, *Defamation on the Internet – A Duty-Free Zone After All? Macquarie Bank Limited & Anor v. Berg*, 22 *Sidney Law Review* 119 (2000).

¹⁰² I filosofi, da tempo, sottolineano come l'evoluzione della tecnica abbia cancellato ogni scenario esclusivamente umanistico, in quanto noi oggi utilizziamo nell'assuefazione più totale strumenti e servizi che accorciano lo spazio, velocizzano il tempo, leniscono il dolore, e quant'altro (cfr. nota seguente). Osservando come nell'età attuale le dimensioni, appunto, tecniche hanno preso il sopravvento sulla dimensione umanistica, in quanto la tecnica pervade di sé ogni aspetto della vita umana riducendo l'uomo nel suo agire a *homo faber* –, si comprende perché si può a ragione parlare, con riferimento ai secoli che vanno dal XVIII in avanti, di vera e propria età della tecnica. Cfr. A. NEGRI, *Modernità e tecnica*, in L. PELLICANI (a cura di), *Le dimensioni della modernità*, Formello, 1999, 281-282.

¹⁰³ Cfr., per fermarci ai filosofi italiani che meglio hanno affrontato il problema in parola negli ultimi anni, U. GALIMBERTI, *Psiche e techne. L'uomo nell'età della tecnica*, Milano, 1999; E. SEVERINO, *Il destino della tecnica*, Milano, 1998; ID., *La tendenza fondamentale del nostro tempo*, Milano, 1988. V. anche il confronto tra E. SEVERINO e N. IRTI su tale questione: *Le domande del giurista e le risposte del filosofo (un dialogo su diritto e tecnica)*, in *Contratto e Impresa*, 2000, 665. In proposito, il riferimento a K.R. POPPER è dovuto: del filosofo austriaco, v., in particolare, *The moral responsibility of the scientist*, in ID., *The myth of the framework. In defence of the science and rationality*, a cura di M.A. Notturmo, London-New York, 1994, trad. it. *Il mito della cornice. Difesa della razionalità e della scienza*, Bologna, 1995, nel quale il saggio in parola è intitolato *La responsabilità morale dello scienziato*, 165.

da una sponda all'altra dell'oceano, suggeriscono di non accettare passivamente tali previsioni¹⁰⁴.

8. Le identità dell'internauta tra tutela virtuale della personalità «reale» e tutela reale della personalità «virtuale».

Come si è tentato di chiarire nel corso dei precedenti paragrafi, Internet è un mondo fatto di dati, dove nulla esiste se non nella misura e nel modo in cui è rappresentato in forma digitale. Internet sublima il valore delle «immagini» (sia nel senso classico di «ritratto», sia nel senso più moderno di «profilo ideale» della persona o delle cose) in quanto la realtà che trova spazio in rete non è altro che riproduzione o simulazione di entità fisiche che restano estranee rispetto alla rete stessa. Tali considerazioni, che riguardano in prima battuta le cose, possono – e anzi devono – essere allargate alle persone.

Si è già avuto modo di osservare che la c.d. identità informatica è uno dei portati più importanti della tecnologia digitale¹⁰⁵. Essa non nasce con Internet, in quanto preesiste alla rete, bensì, come la sua denominazione rivela, con l'informatica. La sua genesi è rintracciabile nelle prime forme di elaboratori elettronici impiegati per operare su dati riferibili agli esseri umani. Attraverso tali applicazioni il soggetto viene «informatizzato», nel senso che a lui viene data un'identità insieme concisa, completa e ubiqua¹⁰⁶; il limite di tale vicenda consiste nella fissità e nella frammentarietà della percezione del soggetto, che non viene più avvertito per quello che realmente è o è diventa-

¹⁰⁴ In particolare, giova qui segnalare – oltre alle direttive già citate – la *loi* 1° agosto 2000, n. 719, in *Journal Officiel*, 2 agosto 2000, 11903, che in Francia ha introdotto il Capo VI nel Titolo II della *loi* 30 settembre 1986, n. 1067, la quale adesso, all'art. 43-10, obbliga l'*access provider* e l'*host provider* a detenere e conservare i dati che consentono di identificare i dati i soggetti che abbiano contribuito alla creazione dei contenuti dei siti. Sulla questione cfr. J.E. SCHOETTL, *La nouvelle modification de la loi 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication: dernier épisode et date d'un feuilleton constitutionnelle*, in *Petites affiches*, 31 luglio 2002, 12; e, nella dottrina italiana, RICCIO, *La responsabilità civile degli internet providers*, cit., 224.

¹⁰⁵ Le brevi considerazioni che seguono – finalizzate a dimostrare il rapporto critico tra Internet e identità personale – sintetizzano la riflessione sul punto già svolta in DI CIOMMO, *Internet e crisi del diritto privato*, cit.

¹⁰⁶ Da quando le banche dati elettroniche hanno preso il posto degli ingombranti ed inefficienti archivi cartacei, quello che il singolo risulta essere dall'interrogazione di tali banche, costituisce la piattaforma in base alla quale si determinano – ad esempio in ambito previdenziale, finanziario, assicurativo, sanitario, fiscale e quant'altro – i suoi diritti e i suoi doveri, le sue spettanze e le sue pendenze.

to, ma per quello che risulta dagli archivi in cui i suoi dati, casomai non completi o non del tutto aggiornati, vengono conservati (si parla anche di personalizzazione).

Con l'avvento di Internet la situazione cambia radicalmente, in quanto il modello di informatizzazione del soggetto viene praticamente sovvertito dalla circostanza che l'individuo in rete è costantemente presente con tutta la sua personalità e con la sua identità, che egli può, però, decidere di nascondere parzialmente o totalmente¹⁰⁷. Ogni individuo in rete, moltiplicando gli scambi e le attività, automaticamente aggiorna in tempo reale i dati contenuti nelle moderne banche dati digitali che sono «specchio fedele» delle preferenze che egli ha manifestato in occasione della più recente visita ad un certo sito o del compimento dell'ultima operazione cibernetica. Tutto ciò fa sì che il soggetto non sia più percepito come predeterminato, e cioè come risultato di una somma di dati o di una operazione statistica, bensì come entità in continuo divenire. In altre parole, l'identità telematica – da questo punto di vista – è più vicina a quella reale di quanto non lo fosse quella informatica, il che fa di Internet un luogo privilegiato di rappresentazione del soggetto e delle sue preferenze, in tutte le sfumature della sua dimensione pubblica e privata.

Esiste, tuttavia, un problema non secondario. Il soggetto in Internet opera spesso senza tener conto di dati reali¹⁰⁸, e cioè di dati immediatamente appartenenti alla realtà atomistica, e finisce – tra le altre cose – per emanciparsi dalla sua identità fisica, dal suo corpo, dalla sua condizione sociale e giuridi-

¹⁰⁷ Sul punto, giova rinviare a P. MATHIAS, *Le Cité Internet*, Parigi, 1997, tradotto in italiano da U. Pacifici Noja e pubblicato in P. MATHIAS-G, PACIFICI-P. POZZI-G. SACCO, *La Polis Internet*, Milano, 2000.

¹⁰⁸ Già nel corso degli anni ottanta, in relazione all'impatto criminogeno della fruizione della comunicazione di massa, si era notato come essa «tende [...] ad allontanare in due modi gli individui dalla vita reale: da un lato poiché svolge una funzione di evasione offrendo la possibilità di vivere per «procura» una vita fittizia o immaginaria, dominata da un dinamismo incessante, dall'avventura, dallo straordinario, dal suggestivo; dall'altro perché crea un legame illusorio con gli avvenimenti più rilevanti attraverso i resoconti di attualità, in quanto l'integrazione con la vita reale è il più delle volte puramente immaginaria» (G. CUCINOTTA, *Mass Media: un aspetto delle nuove tecnologie, ma quale realtà l'uomo vive attraverso la loro mediazione?*, in AA.VV., *Le nuove tecnologie. Fattori criminogeni e risposte sociali*, Milano, 1990, 182). In verità, le tecnologie digitali interattive restituiscono all'utente un dinamismo comunicativo e relazionale che di fronte alla televisione o al cinema tradizionali egli non ha. Resta, in ogni caso, il problema rappresentato dalla mancanza di criticità con cui, probabilmente oggi ancor più di ieri, chi si muove in ambienti virtuali e vive allucinazioni virtuali (giochi, simulazioni, racconti, siti dedicati, spazi di discussione frequentati solo da soggetti con gli stessi gusti, le stesse tendenze, le stesse preferenze) percepisce il mondo artificiale che gli viene offerto attraverso lo schermo del computer.

ca¹⁰⁹, da ogni freno inibitorio dovuto alla consapevolezza di essere tenuto a rispondere delle proprie azioni. Ciò può rendere – e il fenomeno appare molto diffuso – la personalità che il navigatore sviluppa in rete profondamente diversa da quella che lo stesso soggetto mostra di avere fuori dalla rete. Inoltre, il singolo utente in rete può manifestare – più o meno volontariamente – anche più di una personalità, e, in definitiva, più di una identità¹¹⁰. Il dubbio, per il giurista, è se queste identità, ulteriori rispetto all'identità sviluppata fuori dalla rete¹¹¹, possano essere tutelate dall'ordinamento giuridico, quando – ad esempio in una comunità cibernetica costituita dagli utenti di una *chat room* – un certo navigatore si sia da lungo tempo conquistato una certa «fama», che non corrisponde alla sua condizione reale, e cioè la sua condizione fuori da Internet, e che potrebbe finanche non corrispondere alla «fama» di cui lo stesso utente gode in rete fuori da quella singola comunità ristretta.

Il discorso è simile a quello precedente svolto a proposito del nome e dello pseudonimo. La questione, come evidente, meriterebbe di essere appro-

¹⁰⁹ Per gli opportuni approfondimenti, cfr. U. FADINI, *Sviluppo tecnologico e identità personale. Linee di antropologia della tecnica*, Bari, 2000. Cfr. anche D. WOLTON, *Internet ... e poi? Teoria critica dei nuovi media*, trad. it., Bari, 2001. Cfr. Z. BAUMAN, *La società dell'incertezza*, Bologna, 1999, 87, il quale osserva come le identità individuali, nella moderna società digitale, tendano a ristrutturarsi per rispondere non più a esigenze di stabilità e permanenza, ma, al contrario, di continua modificabilità dei percorsi esistenziali. Cfr. ID., *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone*, Bari-Roma, 2001.

¹¹⁰ Tale circostanza recentemente ha consentito ad una parte della letteratura specializzata di affermare che l'uomo che naviga in Internet oggi rischia di sviluppare una personalità frammentata e plurima. Il giurista nordamericano M. ROSENFELD, riflettendo sull'individualismo che, a suo dire, caratterizza la personalità dell'uomo d'oggi, di recente ha scritto: «Oltre ad esserci una divisione tra il sé e l'altro tra individui, tra individuo e gruppo, e tra gruppi differenti, possono anche presentarsi delle manifestazioni di tale divisione all'interno dell'individuo» (*Just Interpretations. Law between Ethics and Politics*, Berkeley, 1998, trad. it. *Interpretazioni. Il diritto fra etica e politica*, Bologna, 2000, 329). Come evidente, malgrado alcune analogie, siamo molto lontani dai problemi relativi all'incrocio tra identità personale e atti di disposizione del proprio corpo, ai quali la dottrina italiana si è dedicata nel corso degli anni novanta (cfr., tra gli altri, D. MESSINETTI, *Identità personali e processi regolativi della disposizione del proprio corpo*, in *Riv. critica dir. privato*, 1995, 197).

¹¹¹ Si può anche sostenere che giammai i lati della personalità, che l'utente manifesta in rete, possono consentire di affermare l'esistenza di diverse identità dello stesso soggetto, in quanto essi, al più, possono essere considerati elementi utili a ricostruire nella sua interezza e nella sua complessità tale identità. Questa impostazione del problema, se anche appare corretta in astratto, in concreto si scontra con una circostanza di fatto di cui il giurista non può non tener conto: in molti casi, la realtà virtuale e quella reale hanno pochi punti di contatto, sicché può capitare che un soggetto chieda la tutela di un suo diritto della personalità così come appare in rete, senza per questo essere disposto a spiegare e dimostrare, in un eventuale giudizio, che la sua personalità fuori dalla rete si manifesta in modo analogo. Come evidente, sul punto occorre approfondire la riflessione.

fondita e circostanziata, ma, considerata l'impossibilità in questa sede di dilungarsi ulteriormente sul punto, giova chiudere osservando esclusivamente che in Internet, se, da un lato, è possibile ledere in vari modi i diritti della personalità (che potremmo definire) «reale» altrui, spesso senza rispondere – per le ragioni spiegate *supra* – di tali violazioni, dall'altro, è concesso creare personalità virtuali che, in presenza di determinati presupposti, vengono tutelate in forza delle c.d. norme di autogoverno della rete. Queste ultime consentono, ad esempio al moderatore di un *news group* o di una *chat*, di sanzionare l'autore di affermazioni dannose per la reputazione o l'onore altrui, negandogli la possibilità di continuare ad utilizzare il servizio in questione o espellendolo dalla comunità cibernetica in cui l'illecito è commesso. Quasi a dire che in Internet, mentre i diritti della personalità tradizionalmente intesi non hanno una tutela effettiva, paradossalmente (ma il paradosso è solo apparente¹¹²), i diritti della personalità, che abbiamo definito virtuale, ricevono una protezione spontanea, per molti versi efficiente e, dunque, reale.

¹¹² La circostanza in parola sembra confermare la sensazione che Internet preferisca affidare la risoluzione dei conflitti «virtuali» tra privati all'autogoverno tecnologico, o tecnocratico, che dir si voglia.